



Sindaco:
Giorgio Quarantelli

Segretario generale:
Roberta Granelli

Assessore all'urbanistica:
Bruno Pezzini

Tecnico interno all'A.C.:
Maurizio Serventi



PSC - Piano Strutturale Comunale

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

(Legge regionale 24 Marzo 2000 n°20 e s.m.)

ADOZIONE: C.C. n.19 del 22/04/2009

APPROVAZIONE: C.C. n.33 del 29/12/2011

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tavola

PSC02

Dicembre 2011


Progettisti
STUDIO AR.TEC.
ing. Alfredo Parenti
ing. Landini Paolo
arch. Stefania Parenti
ing. Andrea Petronio

prof. ing. Maurizio Tira

Collaboratori
ing. Barbara Badiani
arch. Matteo Citterio
ing. Michele Zazzi

Studi geologici e ambientali
dott. Andrea Bricoli

Schedatura edifici rurali:
arch. Federica Legnani



INDICE

TITOLO I	FINALITA' E CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE	
COMUNALE	3
Art. 1	Finalità e articolazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale	3
Art. 2	Finalità, articolazione e contenuti del PSC.....	5
Art. 3	Attuazione degli ambiti di trasformazione del PSC.....	6
Art. 4	Disposizioni generali per gli ambiti di trasformazione urbanistica da attuare mediante il POC	6
Art. 5	Disposizioni generali per l'intero territorio comunale	7
TITOLO II	SISTEMA INSEDIATIVO.....	8
Art. 6	Generalità.....	8
Capo I	SISTEMA INSEDIATIVO STORICO.....	8
Art. 7	Definizione.....	8
Art. 8	Obiettivi e politiche del PSC per la tutela e la valorizzazione	8
Art. 9	Individuazione degli elementi costitutivi	9
Art. 10	Disciplina d'intervento	9
Art. 11	Centro storico - Norme generali	9
Art. 12	Deroghe alla norme generali sul Centro storico.....	9
Art. 13	Edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-testimoniale	10
Art. 14	Interventi per gli edifici di interesse storico-architettonico: restauro scientifico.10	
Art. 15	Interventi per gli edifici di interesse storico-architettonico: restauro e risanamento conservativo.....	11
Art. 16	Strade storiche e di pregio paesaggistico.....	12
Art. 17	Elementi puntuali d'interesse storico, culturale o testimoniale	12
Capo II	SISTEMA INSEDIATIVO URBANO ED EXTRA-URBANO	13
Art. 18	Definizioni e articolazione del sistema insediativo urbano ed extra-urbano	13
Art. 19	Ambiti urbani consolidati - Obiettivi e politiche del PSC.....	13
Art. 20	Ambiti urbani consolidati - Modi di attuazione degli interventi.....	14
Art. 21	Ambiti da riqualificare - Obiettivi e politiche del PSC	14
Art. 22	Ambiti da riqualificare - Modi di attuazione degli interventi	14
Art. 23	Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - Obiettivi e politiche del PSC	14
Art. 24	Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - Modi di attuazione degli interventi	15
Art. 25	Ambiti per nuovi insediamenti residenziali - Obiettivi e politiche del PSC	15
Art. 26	Ambiti per nuovi insediamenti residenziali- Modi di attuazione degli interventi	16
Art. 27	Ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale - Obiettivi e politiche del PSC	16
Art. 28	Ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale - Modi di attuazione degli interventi	17
Art. 29	Ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale - Obiettivi e politiche del PSC	17
Art. 30	Ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale – Modi di attuazione degli interventi	18
TITOLO III	TERRITORIO RURALE	19
Art. 31	Definizione del Territorio rurale	19
Art. 32	Obiettivi generali del PSC per il Territorio rurale.....	19
Art. 33	Modi d'intervento nel Territorio rurale	19
Art. 34	Territorio rurale e vincoli sovraordinati.....	20
Art. 35	Articolazione del Territorio rurale.....	21
Art. 36	Aree di valore naturale e ambientale di tipo A	21
Art. 37	Aree di valore naturale e ambientale di tipo B	22
Art. 38	Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico	24

Art. 39	Ambito agricolo di rilievo paesaggistico – Parco museo Guareschi	25
Art. 40	Ambiti agricoli periurbani	26
Art. 41	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.....	27
Art. 42	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione	28
TITOLO IV	SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	29
Art. 43	Definizione del Sistema delle Dotazioni territoriali	29
Art. 44	Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali.....	29
Art. 45	Requisiti minimi per gli ambiti di trasformazione	29
Capo I	SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	30
Art. 46	Infrastrutture per la mobilità.....	30
Art. 47	Fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità.....	31
Art. 48	Sistema della mobilità ciclistica e pedonale.....	31
Capo II	SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE	31
Art. 49	Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	31
Art. 50	Attrezzature tecnologiche di rilievo strutturale	32
Art. 51	Acquedotti principali e fasce di rispetto	33
Art. 52	Elettrodotti e fasce di attenzione	33
Art. 53	Impianti per la telefonia mobile.....	33
Art. 54	Depuratori e fasce di rispetto.....	33
Art. 55	Cimiteri e fasce di rispetto	34
Capo III	ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI E DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI.....	34
Art. 56	Attrezzature e spazi collettivi.....	34
Art. 57	Quantificazione e verifica delle dotazioni comunali per attrezzature e spazi collettivi	34
Art. 58	Dotazioni ecologiche e ambientali	35
TITOLO V	SISTEMA AMBIENTALE	36
Capo I	VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	36
Art. 59	Criteri di applicazione dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica	36
Art. 60	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua compresi nelle aree di valore naturale e ambientale	36
Art. 61	Invasi ed alvei di corsi d'acqua non compresi negli ambiti rurali di valore naturale e ambientale	36
Art. 61 bis	Fascia C del Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po	36
Art. 62	Zone di tutela dei caratteri ambientali di invasi e corsi d'acqua.....	37
Art. 63	Zone di tutela naturalistica	37
Art. 64	Dossi di pianura	37
Art. 65	Zone delle bonifiche storiche di pianura	37
Art. 66	Elementi della centuriazione.....	38
Art. 67	Fasce di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.....	38
Art. 68	Progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Po, Fiume d'Europa"	39
Art. 69	Siti Rete Natura 2000	39
Art. 70	Sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale	40
Art. 71	Corridoi ecologici.....	40
TITOLO VI	NORME FINALI E TRANSITORIE	41
Art. 72	Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti	41
Art. 73	Misure di salvaguardia del PSC	41
Art. 74	Salvaguardia degli strumenti di attuazione preventiva del PRG vigente	41

TITOLO I FINALITA' E CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art.1 Finalità e articolazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale

1. Le presenti norme costituiscono il riferimento giuridico degli strumenti della pianificazione urbanistica del Comune di Roccabianca, elaborati ai sensi della L.R. 20/2000 e delle altre norme legislative vigenti, statali, regionali, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma (PTCP).

2. Tutti gli strumenti della pianificazione comunale assumono i criteri d'imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa e si attengono al principio della semplificazione amministrativa e procedurale, nonché della sussidiarietà così come previsto dalle vigenti normative in materia. L'atto amministrativo d'adozione e/o approvazione di detti strumenti conferisce loro i valori di pubblica utilità e interesse stabiliti dalla normativa vigente.

3. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale assumono il principio dello sviluppo sostenibile quale criterio di riferimento, verifica e regolamentazione dei processi attuativi della pianificazione urbanistica. A tal fine recepiscono, approfondiscono, articolano e specificano le disposizioni del PTCP della Provincia di Parma, con riferimento agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni in esso contenuti.

4. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale sono così articolati:

- a. Piano Strutturale Comunale (PSC): con riguardo a tutto il territorio comunale, delinea le scelte strategiche d'assetto e sviluppo del territorio al fine di tutelarne l'integrità fisica, ambientale e culturale, in conformità alle previsioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 28, L.R. 20/2000).
- b. Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE): contiene la disciplina generale delle tipologie, delle modalità attuative e delle destinazioni d'uso degli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nonché le norme igienico-edilizie attinenti alle attività di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edili e la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici e degli spazi verdi (art. 29, L.R. 20/2000). In particolare il RUE, fatte salve diverse previsioni del PSC, disciplina:
 - le trasformazioni nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei centri storici;
 - gli interventi di completamento, modifica funzionale, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti.

Il RUE contiene inoltre:

- la definizione dei parametri edilizi, urbanistici e ambientali, nonché i metodi per il loro calcolo;
 - la disciplina degli oneri d'urbanizzazione e del contributo di costruzione;
 - i modi di calcolo per la monetizzazione delle dotazioni territoriali.
- c. Piano Operativo Comunale (POC): individua e disciplina tutti gli interventi di trasformazione urbanistica per gli ambiti di riqualificazione e per gli ambiti di trasformazione nel territorio comunale, da realizzare nell'arco temporale massimo di cinque anni, in conformità alle previsioni del PSC (art. 30 L.R. 20/2000) e tramite Piani
 - d. Urbanistici Attuativi. Il POC determina e disciplina, inoltre, le dotazioni territoriali.
 - e. Piani Urbanistici Attuativi (PUA): sono gli strumenti urbanistici di dettaglio, d'iniziativa pubblica o privata, per dare concreta attuazione agli interventi di riqualificazione e di

trasformazione previsti nel POC, nel caso esso stesso non ne assuma i contenuti specifici stabiliti dalla vigente normativa. I PUA assumono, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi previsti dalla vigente normativa in materia:

- Piani particolareggiati e Piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della L. 1150/42;
 - Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 167/62;
 - Piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della L. 865/71;
 - Piani di recupero di cui alla L. 457/78;
 - Programmi integrati d'intervento di cui all'art. 16 della L. 179/92;
 - Programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 398/93 convertito in L. 493/93;
 - Progetti di valorizzazione commerciale d'aree urbane di cui alla L.R. 14/99;
 - Programmi di riqualificazione urbana di cui all'art. 4 della L.R. 19/98.
- f. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT): costituisce parte integrante del PSC e della pianificazione comunale ed ha la finalità di verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi generali posti dalla pianificazione urbanistica e territoriale e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale.

5. Il PSC individua le parti del territorio comunale la cui disciplina urbanistica è rispettivamente affidata al POC e al RUE secondo quanto stabilito dalla L.R. 20/2000.

6. Al momento della sua formazione, il POC può estendere le proprie previsioni e interessare immobili già assoggettati alla disciplina del RUE senza che ciò comporti variante del PSC stesso, a condizione che non vengano modificate in aumento le dimensioni dell'insediamento previsto, in diminuzione le dotazioni territoriali e che non vengano ridotte le tutele ai siti ed ai manufatti in precedenza stabilite. I PSC disciplinano opportunamente tale facoltà.

7. La disciplina affidata alla definizione del POC è perfezionata attraverso più atti relativi a parti del territorio assoggettato a tale disciplina, formati in successione temporale nell'arco di validità del PSC, ciascuno della validità di cinque anni a decorrere dalla propria entrata in vigore.

8. La disciplina affidata al RUE è perfezionata attraverso un unico atto, esteso all'intero territorio di competenza e soggetto a modifiche e varianti nella forma prevista dalla L.R. 20/2000.

9. Gli elaborati cartografici del POC assumono ordinariamente il rapporto di rappresentazione non inferiore ad 1:2000.

10. Gli eventuali elaborati cartografici del RUE assumono ordinariamente il rapporto di rappresentazione non inferiore a 1:1000 per i Centri storici urbani, a 1:2000 per il Territorio urbanizzato e a 1:5000 per il Territorio rurale.

11. Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale debbono essere corredati da una relazione illustrativa che dia conto esaurientemente dei bilanci dimensionali, delle decisioni localizzative e delle scelte normative operate.

12. Il POC deve essere corredato dalla relazione geologica attestante l'idoneità delle aree prescelte per lo sviluppo degli insediamenti.

Art. 2 Finalità, articolazione e contenuti del PSC

1. Le presenti norme costituiscono il riferimento giuridico del PSC di Roccabianca, elaborato ai sensi della L.R. 20/2000 e delle altre norme legislative vigenti, statali e regionali. Dall'approvazione del presente PSC sono abrogate le disposizioni del PRG previgente in contrasto con le previsioni e le norme del presente PSC. Rimangono in vigore le previsioni e le norme dei piani attuativi pregressi non scaduti esplicitamente richiamate nell'articolato normativo della presente strumentazione urbanistica.

2. Le previsioni del PSC per gli ambiti di trasformazione non sono immediatamente eseguibili in quanto devono trovare attuazione all'interno del POC. Pertanto, l'individuazione di un ambito di trasformazione nel PSC, avente qualsiasi destinazione, non conferisce alla proprietà delle aree comprese nell'ambito alcun titolo di trasformazione edilizia-urbanistica. Solo l'inserimento dell'ambito nel POC conferisce all'ambito una potenzialità edificatoria secondo gli obiettivi prestazionali definiti dal PSC. Solo a partire dalla data di approvazione del POC le aree comprese nell'ambito diventano a tutti gli effetti suscettibili del processo di trasformazione urbanistica mediante Piano urbanistico attuativo. Dalla medesima data le aree inserite nel POC devono sottostare al regime fiscale e impositivo previsto per le aree edificabili.

3. Gli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare esistente, attuabili attraverso intervento edilizio diretto, di norma trovano attuazione secondo le disposizioni del RUE.

4. Il PSC, con riguardo a tutto il territorio comunale, delinea le scelte strategiche d'assetto e sviluppo del territorio al fine di tutelarne l'integrità fisica, ambientale e culturale, in conformità alle previsioni e agli indirizzi stabiliti dal PTCP della Provincia di Parma. In particolare il PSC, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/2000, sulla scorta delle valutazioni emerse nella Conferenza di Pianificazione e nella VALSAT:

- a. valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
- b. fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c. individua le infrastrutture e le attrezzature di rilevanza comunale e intercomunale dell'ambito di pianificazione;
- d. classifica e perimetra il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- e. individua gli ambiti omogenei del territorio comunale e ne definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali stabilendone altresì gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- f. definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto in conformità con la disciplina generale del RUE.

5. Il PSC è costituito da elaborati di analisi ed elaborati di progetto. Gli elaborati d'analisi sono costituiti dai documenti del Quadro Conoscitivo, che è di supporto alla redazione della VALSAT e alle scelte strutturali del PSC. Gli elaborati di progetto specificano gli ambiti territoriali omogenei del territorio comunale e individuano gli ambiti di trasformazione, suddivisi in ambiti da riqualificare, per nuovi insediamenti e per nuove attività produttive, da attuarsi secondo i tempi e i modi individuati dal POC.

Gli elaborati di progetto sono i seguenti:

- a. Relazione illustrativa
- b. Norme
- c. Classificazione del territorio scala 1:10.000
- d. Progetto scala 1:10.000

6. In conformità alle risultanze della Conferenza di pianificazione e alle politiche strategiche del PTCP, il presente PSC recepisce le politiche e le strategie di sviluppo stabilite per l'ambito di pianificazione in cui ricade il Comune di Roccabianca. A queste politiche generali d'ambito il PSC affianca specifici obiettivi di carattere comunale e sovracomunale, emersi nel

corso della Conferenza di pianificazione e condivisi dai partecipanti, i quali tendono a tradurre gli obiettivi generali del PTCP in politiche di piano attuabili nel territorio comunale. Tali obiettivi sono espressi nella relazione del PSC e nella VALSAT.

7. Le politiche e gli obiettivi del PSC sono tradotti, negli strumenti della pianificazione comunale, sia nelle previsioni cartografiche sia nelle prescrizioni normative.

Art. 3 Attuazione degli ambiti di trasformazione del PSC

1. Il PSC individua gli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica, per i nuovi insediamenti e per gli insediamenti produttivi, avendo cura di fissare i limiti e le condizioni di sostenibilità delle trasformazioni pianificabili.

2. Per l'attuazione delle previsioni del PSC l'Amministrazione comunale persegue il criterio della perequazione urbanistica intesa come equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli oneri collettivi derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

3. Gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di qualità urbana ed ecologico – ambientale da assicurare, nonché la massima capacità insediativa per i singoli ambiti di trasformazione, sono determinati sulla base dei criteri di sostenibilità degli insediamenti e delle strategie urbanistiche assunti dal PSC e dalla VALSAT e sono recepiti dal POC. Essi sono individuati per ogni comparto appartenente agli ambiti di trasformazione da apposite Schede di comparto redatte per il PSC e per la VALSAT. Le Schede di comparto possono essere redatte per gli interi ambiti di trasformazione o per loro parti e sono individuate nell'apposito elaborato di progetto.

5. I contenuti delle Schede di comparto del PSC, che costituiscono l'Allegato A delle presenti Norme, hanno valenza di prescrizione per il POC o per altri strumenti di programmazione urbanistica e territoriali equivalenti.

6. I contenuti delle Schede di comparto della VALSAT hanno valenza di indirizzo per il POC o per altri strumenti di programmazione urbanistica e territoriali equivalenti.

7. Il POC può modificare per specifiche esigenze attuative i perimetri degli ambiti di trasformazione. Dette modifiche al perimetro delle aree degli ambiti trasformazione non costituiranno variante del PSC se si tratta di modifiche di lieve entità dovute ad adeguamenti cartografici con le mappe catastali o con i reali confini di proprietà riscontrati sul posto.

Art. 4 Disposizioni generali per gli ambiti di trasformazione urbanistica da attuare mediante il POC

1. Il PSC individua gli ambiti di trasformazione attuabili mediante l'inserimento nel POC e per i quali prevedere i PUA, sempre che il POC stesso non assuma i caratteri del piano urbanistico attuativo. La previsione di detti ambiti nel PSC non assegna alcun diritto edificatorio, ma conferisce unicamente titolo per concorrere alla formazione del POC, nei tempi e nei modi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno.

2. Il PSC prevede l'attuazione degli ambiti di trasformazione tramite il criterio di riequilibrio delle quantità di dotazioni territoriali presenti, ossia prevedendo, ove se ne ravvisi la necessità, aree per dotazioni territoriali da cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale oltre a quelle minime di legge previste per l'attuazione dell'intervento. L'Amministrazione comunale stabilirà in sede di POC le quantità e le caratteristiche di tali dotazione in eccedenza ai minimi di legge.

3. Il POC, anche attraverso lo strumento dell'accordo con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000, stabilirà per gli ambiti di trasformazione:

- a. i modi per l'eventuale monetizzazione delle dotazioni aggiuntive rispetto ai minimi di legge sulla base del valore della superficie territoriale di trasformazione;
- b. i modi per trasferire le dotazioni aggiuntive in altre parti del territorio comunale;
- c. i modi per permutare il valore di tali dotazioni aggiuntive in opere di pubblico interesse che il privato realizzerà per conto dell'Amministrazione comunale nell'ambito in oggetto o in altri luoghi indicati dall'Amministrazione stessa;
- d. la possibilità di destinare tali aree per dotazioni a progetti di edilizia residenziale pubblica.

4. I soggetti attuatori degli ambiti di trasformazione dovranno realizzare e cedere all'Amministrazione comunale le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dell'ambito, in particolare:

- a. gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- b. la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c. gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d. la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
- e. gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- f. le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi e i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

5. I soggetti attuatori degli ambiti di trasformazione dovranno reperire e cedere all'Amministrazione comunale le quote di dotazioni di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, calcolate in relazione al dimensionamento e alla destinazione d'uso degli insediamenti previsti, e che, in ogni caso, non potranno essere inferiori alle seguenti quantità:

- a. per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del comparto di trasformazione;
- b. per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;
- c. per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

6. I soggetti attuatori degli ambiti di trasformazione dovranno reperire e cedere all'Amministrazione Comunale la quota di aree derivante dalla differenza fra la quantità di superficie territoriale prevista in cessione dal POC e la quantità di dotazioni minime di aree pubbliche di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. Il POC determinerà l'indice di utilizzazione territoriale o il valore di superficie lorda utile (SLU) per ogni comparto di attuazione individuato all'interno degli ambiti di trasformazione, nei limiti dei carichi insediativi minimi e massimi individuati nelle Schede di comparto del PSC (Allegato A alle presenti Norme).

Art. 5 Disposizioni generali per l'intero territorio comunale

1. Per l'intero territorio del Comune di Roccabianca è vietata la costruzione di edifici e di loro pertinenze, sia con destinazione d'uso residenziale, sia con destinazione d'uso non residenziale, al di sotto del livello del terreno.

TITOLO II SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 6 Generalità

1. Il PSC classifica il territorio comunale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/2000, in:
 - a. Urbanizzato, che è costituito dalle aree poste all'interno del perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi e che è identificato con apposita simbologia nella tavola di classificazione del territorio del PSC;
 - b. Urbanizzabile, che è costituito dalle aree esterne al territorio urbanizzato che il PSC assoggetta a trasformazione urbanistica. Si tratta di quelle parti del territorio destinate a essere trasformate per nuovi insediamenti, per nuove attività produttive e per nuove infrastrutture e attrezzature collettive a servizio degli insediamenti. Rientrano nel territorio urbanizzabile anche gli ambiti da riqualificare;
 - c. Rurale, è costituito dalle aree non comprese nel territorio urbanizzato e nel territorio urbanizzabile.

2. Il PSC individua inoltre, all'interno di questa classificazione, i sistemi insediativi e i diversi ambiti territoriali in cui queste macrozone si articolano, definendo per ognuno le politiche e le funzioni urbanistiche, stabilendo altresì gli obiettivi funzionali, ambientali e morfologici e i principali requisiti prestazionali.

Capo I SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 7 Definizione

1. Il Sistema insediativo storico del Comune di Roccabianca è costituito da tutti gli elementi costruiti, storici o storicizzati, che rappresentano l'identità culturale-testimoniale del territorio e della comunità e le sue tradizioni costruttive, tipologiche e di evoluzione sociale, costituendo la storia materiale del processo economico e sociale che lo ha contraddistinto.

2. La conservazione e la valorizzazione di questi elementi rappresentano una caratteristica fondamentale per il riconoscimento e la conservazione dell'identità culturale locale e costituiscono un obiettivo prioritario della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 8 Obiettivi e politiche del PSC per la tutela e la valorizzazione

1. Il PSC tutela l'identità storica, culturale e testimoniale del territorio mediante l'individuazione degli elementi che lo costituiscono, dettando per ognuno politiche e norme tese alla conservazione architettonica e alla tutela della loro identità storico-testimoniale.

2. Dette politiche di tutela sono volte ad assicurare il corretto riuso e la valorizzazione degli elementi del sistema storico, promuovendo una conservazione che non pregiudichi le possibilità di trasformazione compatibili con il mantenimento del ruolo e dell'identità storico-testimoniale dei beni tutelati.

Art. 9 Individuazione degli elementi costitutivi

1. Il PSC perimetra e localizza nella sua cartografia gli elementi costitutivi del Sistema insediativo storico locale, classificandoli nel seguente modo:

- a. Centri storici urbani;
- b. Edifici di interesse storico-architettonico da sottoporre a interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo;
- c. Insediamenti rurali con presenza d'edifici di interesse storico-architettonico;
- d. Strade storiche;
- e. Elementi puntuali d'interesse storico, culturale o testimoniale;
- f. Territori delle bonifiche storiche.

Art. 10 Disciplina d'intervento

1. Tutti gli interventi edilizi sugli elementi del sistema insediativo storico si attuano, in conformità alle previsioni del presente PSC e del POC per i centri storici urbani, per intervento diretto secondo la disciplina del RUE.

2. Il POC per i centri storici, su richiesta dei privati proprietari o per motivati interessi di pubblica utilità, può individuare, anche se non contenuti nel PSC, ambiti comprendenti elementi del sistema insediativo storico da attuare attraverso PUA, senza modificare le previsioni di cui al comma precedente.

Art. 11 Centro storico - Norme generali

1. I centri storici sono individuati e perimetrati nelle tavole di progetto del PSC. La definizione di una disciplina particolareggiata che stabilisca le regole per gli interventi urbanistici ed edilizi nel Centro storico è demandata al POC.

2. I centri storici individuati dal PSC sono i seguenti:

- a. centro storico di Roccabianca;
- b. centro storico di Fontanelle;
- c. centro storico di Stagno.

4. Nei centri storici, ai sensi del comma 3 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000, valgono le seguenti limitazioni:

- a. è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria e edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- b. sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, salvo quelle ritenute incompatibili dal POC per i centri storici;
- c. non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi destinati a usi urbani o collettivi, nonché le aree di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Art. 12 Deroghe alla norme generali sul Centro storico

1. Ai sensi del comma

4 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000 il presente PSC individua le seguenti deroghe alle norme generali su esposte:

- a. considerato che nel centro storico urbano di Roccabianca la rete commerciale presente è assolutamente debole e non riesce a riqualificare il contesto in cui si colloca e che altrettanto deboli si presentano i settori dell'artigianato di servizio e più in generale il settore terziario, al fine di conferire al centro storico cittadino i suoi

valori di centralità sociale e urbana e individuando in questo un sicuro motivo di pubblico interesse, si prevede, in deroga al comma 2 dell'art. 11, che in tutto il perimetro del centro storico urbano possano essere ammesse modifiche alle destinazioni d'uso in atto al fine di favorire l'insediamento di funzioni commerciali di vicinato e artigianali compatibili con la residenza. Le modifiche funzionali ammesse saranno stabilite dal POC per i centri storici urbani;

- b. in considerazione della particolarità del tessuto edilizio del centro storico urbano e delle trasformazioni edilizie già avvenute, il divieto all'aumento delle volumetrie preesistenti si applica esclusivamente agli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo. Per gli edifici posti nelle altre categorie d'intervento, il POC, mediante l'inserimento della previsione in piani di recupero o in interventi di ristrutturazione urbanistica, potrà ammettere lievi incrementi volumetrici, unicamente finalizzati a ottenere un edificio più consono all'ambiente in cui si colloca sotto il profilo formale, compositivo e architettonico.

Art. 13 Edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-testimoniale

1. Il PSC individua nelle tavole di progetto, con apposita simbologia, gli edifici di interesse storico-architettonico presenti nel territorio comunale, fra cui quelli vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Il POC per i centri storici e il RUE per la restante parte del territorio comunale, individuano gli edifici di pregio storico-testimoniale.

3. Le categorie d'intervento edilizio ammesse su detti edifici sono esclusivamente quelle sotto elencate:

- a. manutenzione ordinaria;
- b. manutenzione straordinaria;
- c. restauro scientifico;
- d. restauro e risanamento conservativo.

4. Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria si attueranno tramite "intervento edilizio diretto" secondo le disposizioni e le definizioni della normativa del RUE.

5. Gli interventi edilizi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo si attueranno tramite "intervento edilizio diretto" secondo le disposizioni e le definizioni della normativa del PSC, a cui il RUE dovrà uniformarsi.

Art. 14 Interventi per gli edifici di interesse storico-architettonico: restauro scientifico

1. Costituiscono interventi di restauro scientifico (RS) gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

2. Il tipo di intervento prevede:

- a. il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

- b. il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
 - murature portanti sia interne che esterne;
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
- c. l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

3. L'intervento RS è sottoposto a:

- a. denuncia di inizio di attività nei casi ammessi;
- b. permesso di costruire, qualora interessi immobili considerati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli immobili classificati dal PSC come edifici di particolare interesse storico-architettonico.

Art. 15 Interventi per gli edifici di interesse storico-architettonico: restauro e risanamento conservativo

1. Costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo (RC) gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. In particolare e a titolo di esempio costituiscono interventi di RC:

- a. accorpamento o suddivisione delle U.I. o variazione della loro forma e dimensione nell'ambito dell'edificio;
- b. consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
- c. inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
- d. eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- e. modifica delle aperture nelle pareti perimetrali e nella copertura;
- f. realizzazione ex-novo di autorimesse o altre pertinenze interrato;
- g. realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale in aggiunta a quelli principali preesistenti e modifica di quelli secondari preesistenti;
- h. costruzione di vani tecnici con modifica della sagoma netta fuori terra.

3. L'intervento RC non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri:

- sagoma fuori terra;
- superficie coperta;
- altezza;

se non nella misura minima che può derivare da eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento.

L'intervento RC può dare luogo a modifica dei parametri SLU e SAC esclusivamente in relazione alle seguenti opere:

- a. creazione, modifica, eliminazione di partizioni verticali interne non portanti;
- b. creazione di nuovi spazi tecnici praticabili e modifica di quelli esistenti;
- c. creazione di nuove pertinenze (SAC) interrato;
- d. creazione, modifica, eliminazione di soppalchi;
- e. trasformazione di vani chiusi da SAC in SLU o viceversa.

Nei casi a), b) e c) gli eventuali incrementi di SLU o di SAC sono intrinseci all'intervento (quindi ammissibili in ogni caso in cui sia ammissibile l'intervento RC); nei casi d) ed e) l'eventuale incremento di SLU può essere o non essere subordinato dal P.S.C. al rispetto di

indici o quantità massime. Il solo caso di cui alla precedente lettera c) può dare luogo alla modifica del numero dei piani totali.

4. L'intervento RC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a sue porzioni; tuttavia quando esso prevede modifiche nelle chiusure perimetrali dell'edificio (aperture e relativi infissi) esso deve essere esteso almeno a una intera facciata.

5. L'intervento RC è sottoposto a:

denuncia di inizio di attività nei casi ammessi;

permesso di costruire, qualora interessi immobili considerati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli immobili classificati dal PSC come edifici di particolare interesse storico-architettonico.

Art. 16 Strade storiche e di pregio paesaggistico

1. In conformità all'art. A-8 della L.R. 20/2000 e all'art. 19 del PTCP, il PSC individua e tutela il tracciato della rete viabile storica e di pregio paesaggistico presente sul territorio comunale.

2. Fatte salve le previsioni di progetti pubblici o d'interesse pubblico sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, gli interventi sui tracciati della viabilità storica dovranno conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a. i tracciati della viabilità storica, comprensivi degli slarghi e delle piazze urbane, non possono essere soppressi né alterati in modo tale da cancellare o rendere di difficile riconoscibilità il sistema dei percorsi;
- b. nel caso si attuino interventi modificativi del tracciato storico, i progetti devono essere accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesaggistico-ambientale dell'intervento e i tratti esclusi dal nuovo percorso, nel caso assolvano a una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, andranno mantenuti con una loro autonoma funzionalità, pur se di rango inferiore. In tali casi, qualora alla dismissione del tratto stradale consegua l'alienazione dello stesso, dovranno comunque essere opportunamente garantiti il permanere del segno territoriale onde conservarne la finalità storica e la necessaria manutenzione anche allo scopo della pubblica fruibilità;
- c. la viabilità storica è tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali storici sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Tale viabilità può essere sottoposta ad interventi di manutenzione e ampliamento della sede a condizione che ciò non comporti la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi d'arredo e pertinenze presenti, quali filari alberati di pregio, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi simili.

Art. 17 Elementi puntuali d'interesse storico, culturale o testimoniale

1. Il RUE individua gli elementi puntuali d'interesse storico, culturale o testimoniale con apposita simbologia nelle tavole di progetto. Detti elementi, costituiti da oratori, edicole, maestà, tabernacoli, insegne, ecc. fanno parte del sistema storico-testimoniale locale e sono pertanto meritevoli di conservazione, tutela e restauro.

2. È fatto carico ai proprietari di questi elementi di porre in atto tutte le misure necessarie per la corretta conservazione nonché le eventuali opere di restauro e consolidamento conservativo che dovessero rendersi necessarie.

3. I modi per attuare gli interventi sono stabilite dal RUE.

Capo II SISTEMA INSEDIATIVO URBANO ED EXTRA-URBANO

Art. 18 Definizioni e articolazione del sistema insediativo urbano ed extra-urbano

1. Il PSC individua nelle tavole di progetto i seguenti ambiti territoriali omogenei:
 - a. ambiti urbani consolidati, intendendo con questo le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione;
 - b. ambiti da riqualificare, ossia le parti del territorio che fanno o non fanno parte del sistema insediativo urbano e che necessitano di politiche di riorganizzazione urbanistica al fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale e/o architettonica, delle aree stesse e dell'intorno, e che richiedono una maggior dotazione di servizi e/o infrastrutture; ovvero aree con funzioni produttive, che necessitino di politiche integrate volte alla delocalizzazione dell'attività produttiva in essere e/o al miglioramento dell'impatto ambientale che le stesse producono sul contesto residenziale contermina; ovvero aree con funzioni produttive dimesse;
 - c. ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale, intendendo con questi le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive esistenti;
 - d. ambiti per nuovi insediamenti, sono parti del territorio comunale oggetto di trasformazione in termini di nuova urbanizzazione, da destinarsi a funzioni prevalentemente residenziali;
 - e. ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale, sono parti del territorio comunale oggetto di trasformazione in termini di nuova urbanizzazione, previsti per l'ampliamento e il consolidamento degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale;
 - f. ambiti per nuove attività produttive di rilievo sovracomunale - aree ecologicamente attrezzate, sono parti del territorio comunale che, in accordo con le previsioni del PTCP e con quanto stabilito a seguito della Conferenza di Pianificazione, saranno oggetto di trasformazione urbanistica intensiva finalizzata alla creazione di un polo produttivo di carattere sovracomunale destinato alle attività produttive in genere.

Art. 19 Ambiti urbani consolidati - Obiettivi e politiche del PSC

1. Gli ambiti urbani consolidati sono parti omogenee del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificate con continuità, che generalmente presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
2. Per questi ambiti il PSC prevede una strategia di sostanziale manutenzione qualitativa, con interventi relativi al recupero, all'ampliamento e alla sostituzione del patrimonio edilizio esistente e di completamento dei tessuti urbani, individuando i seguenti obiettivi e politiche d'intervento:
 - a. utilizzare in tutte le sue potenzialità, il territorio urbano consolidato, consentendo anche controllati incrementi del carico insediativo che la dotazione attuale dei servizi consente, al fine di ottimizzare l'utilizzazione del tessuto esistente e di contenere l'espansione urbana;
 - b. adottare politiche d'intervento che mediante la sostituzione edilizia, il riuso o l'ampliamento, consentano, la coesistenza dei nuclei familiari di primo impianto con i nuclei familiari da questo derivati, in modo da facilitare la permanenza delle persone anziane presso il nuovo nucleo familiare di riferimento in condizioni di piena autonomia logistica e funzionale;

- c. consentire la compresenza della primaria funzione residenziale del tessuto edilizio esistente con altre funzioni ritenute compatibili con la residenza, evitando attività ad alto concorso di pubblico o che prevedono una significativa movimentazione di merci e persone;
- d. garantire l'incremento degli spazi di sosta e parcheggio in relazione alla tipologia degli interventi edilizi e all'uso dei fabbricati;
- e. consolidare e incrementare il tessuto delle dotazioni territoriali esistenti, attuando politiche d'intervento che privilegino l'accessibilità tramite percorsi protetti pedonali e ciclabili alla mobilità veicolare motorizzata.

Art. 20 Ambiti urbani consolidati - Modi di attuazione degli interventi

1. Gli interventi edilizi negli ambiti urbani consolidati si attuano per intervento edilizio diretto secondo le previsioni del RUE.

2. Il POC, su richiesta dei privati proprietari o per motivati interessi di pubblica utilità, può individuare, anche se non contenuti nel presente PSC, ambiti comprendenti tessuti urbani consolidati da attuare attraverso PUA.

Art. 21 Ambiti da riqualificare - Obiettivi e politiche del PSC

1. Il PSC individua gli ambiti da riqualificare in aree collocate nel territorio urbano e caratterizzate da aspetti di criticità riguardo alla compatibilità con l'uso residenziale. Per questi ambiti gli obiettivi e le politiche urbanistiche perseguono:

- a. la delocalizzazione delle attività produttive esistenti e il recupero dell'area di sedime a usi prevalentemente residenziali;
- b. la creazione di occasioni di riqualificazione architettonica e ambientale che abbiano positivi riflessi sul contesto residenziale circostante;
- c. il miglioramento delle dotazioni territoriali dell'insediamento urbano, regolando i processi di trasformazione urbanistica anche mediante il reperimento delle dotazioni all'esterno dell'ambito di riqualificazione.

Art. 22 Ambiti da riqualificare - Modi di attuazione degli interventi

1. Gli ambiti da riqualificare si attuano tramite PUA o attraverso programmi di riqualificazione urbana predisposti e approvati ai sensi della normativa nazionale o regionale.

2. L'attuazione dei PUA è subordinata all'inserimento dell'area nel POC, qualora il POC stesso non assuma i contenuti del PUA.

3. Le Schede di comparto, di cui all'Allegato A delle presenti Norme, definiscono per ciascun ambito urbano da riqualificare i seguenti elementi prescrittivi per la redazione del PUA:

- a. obiettivi di qualità e prestazioni da perseguire in sede d'attuazione;
 - b. livelli minimi di dotazioni di qualità urbana ed ecologico ambientale;
- quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati.

Art. 23 Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - Obiettivi e politiche del PSC

1. Per quanto attiene agli ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale le tavole di progetto del PSC individuano e perimetrano la loro estensione, sia trattandosi di ambiti localizzati nel sistema insediativo urbano, sia trattandosi di insediamenti isolati nel sistema insediativo extraurbano.

2. Il PSC per detti ambiti conferma la destinazione d'uso esistente demandando al RUE la determinazione dei limiti e delle condizioni di trasformazione edilizia ivi compreso il cambio di destinazione d'uso.

3. Per gli ambiti interclusi nel tessuto a prevalente destinazione residenziale il PSC promuove il trasferimento delle attività demandando al RUE la definizione delle opportune forme di incentivazione per il trasferimento dei diritti edificatori.

Art. 24 Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - Modi di attuazione degli interventi

1. Gli interventi edilizi negli ambiti per attività produttive di rilievo comunale, si attuano per intervento edilizio diretto, secondo le categorie edilizie e funzionali e i parametri urbanistici e edilizi previsti dal RUE.

2. Il POC, a richiesta dei privati proprietari o per motivati interessi di pubblica utilità, può individuare, anche se non contenuti nel presente PSC, ambiti comprendenti attività produttive esistenti di rilievo comunale da attuare attraverso PUA.

Art. 25 Ambiti per nuovi insediamenti residenziali - Obiettivi e politiche del PSC

1. Il PSC individua le parti di territorio attualmente destinate alla funzione agricola da destinare ad ambiti per nuovi insediamenti con funzione qualificante abitativa localizzandole nelle parti più prossime al territorio urbano consolidato e nelle aree più idonee per caratteristiche di localizzazione, infrastrutturazione, raccordo ai servizi esistenti, sostenibilità ambientale e territoriale.

2. Per questi ambiti gli obiettivi e le politiche urbanistiche da perseguire sono:

- a. creare una capacità insediativa residenziale che riesca a far fronte all'incremento di nuovi alloggi definito in sede di Documento Preliminare;
- b. favorire una molteplicità di funzioni che preveda la coesistenza della primaria funzione residenziale e di altre funzioni compatibili con la residenza da definire nelle Schede di comparto, di cui all'Allegato A delle presenti Norme;
- c. garantire un livello di dotazioni territoriali superiore ai minimi previsti dalla L.R. 20/2000 in relazione alla tipologia e all'uso degli insediamenti;
- d. garantire una qualità morfologica e ambientale superiore a quella espressa nella progettazione degli ultimi decenni;
- e. creare una continuità fisica delle aree a verde pubblico di nuovo reperimento con quelle già esistenti;
- f. creare occasioni di riqualificazione architettonica che abbiano positivi riflessi sul contesto residenziale circostante;
- g. porre a carico dei proprietari delle aree tutti quegli interventi d'adeguamento delle dotazioni territoriali esistenti funzionali alla nuova espansione;
- h. conservare una buona permeabilità delle aree e prevedere il convogliamento delle acque meteoriche nella rete superficiale di scolo con fognature separate d'acque bianche e nere;
- i. favorire i processi edilizi che prevedono l'uso di materiali biocompatibili e di fonti energetiche passive o rinnovabili.

3. Negli ambiti per nuovi insediamenti con funzione qualificante abitativa i valori di capacità minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, così come previsto dall'art. A-12 della L.R. 20/2000, saranno:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;

- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Art. 26 Ambiti per nuovi insediamenti residenziali- Modi di attuazione degli interventi

1. Gli ambiti per nuovi insediamenti si attuano tramite PUA. L'attuazione dei PUA è subordinata all'inserimento dell'area nel POC, qualora il POC stesso non assuma i contenuti del piano urbanistico attuativo.

2. Le Schede di comparto, di cui all'Allegato A delle presenti Norme definiscono per ciascun ambito per nuovi insediamenti i seguenti elementi prescrittivi per la redazione del PUA:

- a. obiettivi di qualità e prestazioni da perseguire in sede d'attuazione;
- b. livelli minimi di dotazioni di qualità urbana ed ecologico ambientale;
- c. quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati;
- d. eventuali elementi di morfologia urbana utili per la buona riuscita del piano attuativo.

3. Il POC riporta per gli ambiti per nuovi insediamenti gli elementi indicativi dell'assetto urbano quali:

- a. la localizzazione delle dotazioni territoriali;
- b. la localizzazione delle aree di concentrazione dell'edificato;
- c. l'individuazione delle principali infrastrutture viarie.

Art. 27 Ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale - Obiettivi e politiche del PSC

1. Il PSC individua le parti di territorio attualmente destinate alla funzione agricola soggette a trasformazione urbanistica per l'espansione di attività produttive di rilievo comunale. Dette aree sono limitrofe agli insediamenti esistenti.

2. Gli ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale devono essere limitrofi al Territorio urbanizzato e avere una superficie complessiva massima pari a 1 ettaro.

3. Gli ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale in ampliamento di insediamenti produttivi esistenti dovranno avere una superficie complessiva massima inferiore a 5 ha.

4. Per questi ambiti gli obiettivi e le politiche urbanistiche sono:

- a. consentire alle aziende esistenti possibilità d'ampliamento senza affrontare complessi processi di delocalizzazione;
- b. migliorare le dotazioni territoriali delle aree produttive esistenti tramite l'attuazione dei nuovi ambiti di espansione;
- c. porre a carico dei proprietari delle aree tutti quegli interventi d'adeguamento delle dotazioni territoriali esistenti funzionali alla nuova espansione al fine di concorrere al loro miglioramento anche per gli ambiti produttivi esistenti;
- d. porre particolare attenzione al controllo degli elementi d'impatto ambientale quali: inquinamento acustico, emissioni in atmosfera, movimentazione del personale e delle merci, rischio d'incendio e ogni altro fattore che la specifica attività svolta possa individuare come elemento di criticità;
- e. prevedere fasce a verde di mitigazione e compensazione ambientale rispetto agli insediamenti esistenti e al sistema agricolo e paesaggistico-ambientale.

5. Negli ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale i valori di capacità minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, così come previsto dall'art. A-12 della L.R. 20/2000, saranno:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione produttiva;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

6. Negli ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale che sono adiacenti a insediamenti esistenti o previsti con presenza prevalente della funzione residenziale, il PSC individua con opportuna simbologia nelle tavole di progetto una zona di mitigazione degli effetti indesiderati, con particolare attenzione alla diminuzione dell'impatto acustico. Il POC specificherà le caratteristiche specifiche di tale zona in considerazione del contesto territoriale in cui si trova l'ambito.

Art. 28 Ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale - Modi di attuazione degli interventi

1. I modi di attuazione sono quelli già previsti per gli "Ambiti per nuovi insediamenti".

Art. 29 Ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale - Obiettivi e politiche del PSC

1. Gli ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale corrispondono alle parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive e commerciali e da effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano altri comuni oltre a quello di Roccabianca.

2. Sono finalizzati alla qualificazione del sistema produttivo provinciale e alla concentrazione dell'offerta in ambiti ottimali in termini di accessibilità e di sostenibilità ambientale, nonché alla riduzione della diffusione territoriale degli insediamenti produttivi.

3. Gli ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale riguardano aree destinate all'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti e finalizzate al loro completamento e riqualificazione con particolare riferimento al miglioramento dell'assetto urbanistico, dell'accessibilità, dell'organizzazione logistica e delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.

4. Gli ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale riguardano, inoltre, aree di nuovo impianto volte a soddisfare fabbisogni per nuovi insediamenti produttivi riferiti a bacini sovracomunali localizzati in prossimità alla viabilità primaria di interesse regionale - Cispadana - e in collegamento con la viabilità primaria di interesse provinciale.

5. Negli ambiti per attività produttive di rilievo sovra comunale non sono ammesse funzioni residenziali, tranne che per le esigenze abitative del titolare dell'attività e per la custodia degli immobili.

6. Gli obiettivi e le politiche che il PSC individua per tali ambiti sono:

- a) costituire un'unica "area ecologicamente attrezzata" in ambito comunale, dotandola di quelle infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e a mitigare gli eventuali effetti negativi sul contesto ambientale e territoriale;
- b) creare l'occasione per attuare i processi di delocalizzazione produttiva delle attività presenti nel contesto urbano di Roccabianca, anche tramite l'intervento pubblico sul controllo delle aree;
- c) raggiungere la dimensione di soglia tale da giustificare l'insediamento di attività terziarie, logistiche e di servizio per le attività produttive che si andranno ad insediare e per quelle presenti negli insediamenti produttivi presenti nel territorio comunale;
- d) creare l'occasione per attivare processi di nuova localizzazione produttiva in ambito provinciale al fine di aumentare l'occupazione.

7. Negli ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale che sono adiacenti a insediamenti esistenti o previsti con presenza prevalente della funzione residenziale, il PSC

individua con opportuna simbologia nelle tavole di progetto una zona di mitigazione degli effetti indesiderati, con particolare attenzione alla diminuzione dell'impatto acustico. Il POC specificherà le caratteristiche specifiche di tale zona in considerazione del contesto territoriale in cui si trova l'ambito.

Art. 30 Ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale – Modi di attuazione degli interventi

1. Le zone produttive previste dagli strumenti urbanistici vigenti e idonee all'ampliamento finalizzato alla trasformazione in ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale sono quelle evidenziate nell'Atlante delle aree produttive contenuto nel Quadro Conoscitivo del PTCP della Provincia di Parma, aventi una superficie classificata superiore ai 2 ettari e che presentano disponibilità di spazi limitrofi di ampliamento, vicinanza alle infrastrutture principali, mancanza di vincoli e prescrizioni inderogabili.

2. Nel caso del Comune di Roccabianca, tali ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale destinati all'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti dovranno avere una Superficie territoriale minima (dimensione complessiva: esistente più prevista) non inferiore a 5 ettari. Dovrà, inoltre, essere conseguita l'intesa con i Comuni dell'aggregazione territoriale comunale n. 2 di cui al comma 1 dell'art. 36 delle Norme del PTCP della Provincia di Parma (Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine P.se, Salsomaggiore Terme, Roccabianca, San Secondo, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello).

3. Gli ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale di nuovo impianto sono individuate, d'intesa con i Comuni della aggregazione n. 2 dal PTCP vigente, secondo le procedure di variante al PTCP previste dalla L.R. 20/2000.

4. Gli ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale sono realizzati con le dotazioni infrastrutturali ed ecologiche delle aree produttive ecologicamente attrezzate di cui all'art. A-14 della L.r. 20/2000 e del relativo atto di indirizzo e coordinamento regionale di cui alla Delibera di G.R. n 118/2007.

TITOLO III TERRITORIO RURALE

Art. 31 Definizione del Territorio rurale

1. Il PSC individua il Territorio rurale come l'insieme delle parti del territorio comunale esterne ai perimetri del territorio urbanizzato e urbanizzabile.
2. Il Territorio rurale è destinato all'esercizio di una corretta attività agricola e zootecnica, alla tutela e valorizzazione del patrimonio insediativo storico, culturale e testimoniale, nonché del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico presente.
3. Nel Territorio rurale la pianificazione urbanistica comunale integra e rende coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo d'attività agricole sostenibili, disciplinando gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie ai fini del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e dello sviluppo del sistema produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.

Art. 32 Obiettivi generali del PSC per il Territorio rurale

1. In conformità a quanto previsto dall'art. A-16 della L.R. 20/2000, il PSC persegue per il Territorio rurale i seguenti obiettivi generali:
 - a. promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale;
 - b. preservare i suoli a elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - c. promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo di attività complementari nelle aziende agricole;
 - d. mantenere le funzioni economiche, ecologiche e sociali delle attività agricole;
 - e. promuovere la difesa del suolo e degli assetti idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
 - f. promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - g. valorizzare la funzione di riequilibrio ambientale dello spazio rurale mediante la mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani e degli insediamenti produttivi.

Art. 33 Modi d'intervento nel Territorio rurale

1. La fondazione di nuovi insediamenti agricoli, su unità aziendali non edificate alla data d'adozione del PSC, è prevista solamente per gli Operatori agricoli qualificati previo Piano di sviluppo aziendale, che assume l'iter procedurale di approvazione dei PUA e non è soggetto alla disciplina del POC, esteso all'intera superficie fondiaria dell'unità di intervento. La richiesta d'autorizzazione alla presentazione del PUA, dovrà essere adeguatamente sostenuta da motivate esigenze economiche aziendali ed eventualmente da un Piano d'investimenti aziendali in adesione al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna. La convenzione allegata al PUA dovrà prevedere:
 - a. che l'esecuzione dei fabbricati di servizio all'attività agricola siano realizzati prima o contestualmente all'eventuale edificio residenziale;

- b. che le destinazioni degli edifici siano esclusivamente quelle legate alle funzioni agricole;
 - c. che dette destinazioni d'uso non possano essere modificate per un periodo di anni 30 anche in presenza di diversa normativa di ambito;
 - d. che le nuove edificazioni siano inserite in un progetto unitario esteso all'intero centro aziendale ove si dimostri la impossibilità di soddisfare i fabbisogni attraverso il recupero dei fabbricati esistenti.
2. Il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma precedente è necessario anche nel caso di insediamenti agricoli esistenti che, in via eccezionale e opportunamente motivata, richiedano maggiori quantità edificatorie rispetto alle seguenti:
- a. indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,05 mq/mq per nuovi insediamenti agricoli in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
 - b. indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,03 mq/mq per nuovi insediamenti agricoli in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
3. Nel caso di utilizzazione fondiaria (UF): 0,03 mq/mq per nuovi insediamenti agricoli localizzati in ambiti agricoli periurbani non è consentita una utilizzazione fondiaria superiore a 0,03 mq/mq.
4. La previsione di nuovi insediamenti agricoli è subordinata alla disponibilità da parte dell'Operatore agricolo qualificato di una superficie fondiaria minima dell'unità aziendale pari a 50.000 mq.
5. Gli interventi sugli edifici esistenti nel Territorio rurale, nonché la nuova costruzione di edifici funzionali alla coltivazione del fondo e alle attività di allevamento zootecnico, si attuano per intervento edilizio diretto con le modalità previste dal RUE.
6. Compete al RUE disciplinare i seguenti interventi:
- a. recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - b. nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi ove consentiti;
 - c. sistemazione delle aree di pertinenza;
 - d. realizzazione delle opere di mitigazione ambientale.
7. Il RUE disciplina gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura.
8. Il RUE stabilisce una idonea strumentazione atta a documentare i vincoli di inedificabilità conseguenti a cambi di destinazione d'uso di edifici originariamente connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, di cui all'art. A-21 comma 3 della L.R. 20/2000.
9. La normativa del RUE può specificare, all'interno degli ambiti presenti nel territorio rurale individuati dal PSC, ulteriori limitazioni agli interventi o attività agricole, oltre a quelli già previsti dalla presente normativa.
10. Le nuove costruzioni con funzione residenziale non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d'uso degli ambiti rurali.
11. Nel Territorio rurale non sono ammesse nuove costruzioni per attività di trasformazione dei prodotti agricoli. Tali attività sono ammesse in ambiti per attività produttive opportunamente selezionati dal PSC o dal POC.

Art. 34 Territorio rurale e vincoli sovraordinati

1. I vincoli sovraordinati di natura ambientale e paesaggistica, disciplinati dalle presenti norme al Titolo V - Sistema ambientale, così come altre forme di vincolo indotte da altre

normative sovraordinate, si sovrappongono alle specifiche norme previste dalla strumentazione urbanistica comunale per quanto attiene il Territorio rurale.

2. Le possibilità d'intervento vengono dunque definite dalle previsioni fornite:

- a. dal tipo di vincolo gravante sull'ambito o su parti dell'ambito;
- b. dalle specifiche norme degli ambiti presenti nel territorio rurale;

valendo ovviamente le norme più restrittive fra queste.

3. Questa disciplina è applicata, in particolare, per gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale, dove la normativa d'ambito integra o rimanda alle previsioni del PTCP, del PTPR e del PAI, configurandosi come sintesi delle previsioni dei tre strumenti e assumendo i contenuti più restrittivi dei rispettivi dettati normativi ove in contrasto tra di loro.

Art. 35 Articolazione del Territorio rurale

1. Il PSC articola il Territorio rurale con riferimento a due criteri normativi:

- la suddivisione in ambiti effettuata in base alle caratteristiche fisiche e ambientali, nonché alle esigenze di una corretta utilizzazione delle potenzialità agricole presenti;
- l'individuazione di vincoli ambientali prescrittivi per effetto di leggi, regolamenti e piani urbanistici sovraordinati, in particolare il PTCP, secondo le modalità e i tipi di cogenza previsti dai singoli strumenti.

2. Considerato che gli argini dei fiumi Po e Taro dividono il territorio comunale in due parti con caratteristiche fisiche e ambientali specifiche per ognuna di esse, sono individuati i seguenti ambiti:

- a. ambiti rurali di valore naturale e ambientale;
- b. ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
- c. ambiti agricoli periurbani;
- d. ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

Art. 36 Aree di valore naturale e ambientale di tipo A

1. Le aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo A sono costituite da aree dotate di elementi di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico e ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione a una speciale disciplina di tutela e a progetti locali di valorizzazione. Nel caso del Comune di Roccabianca sono costituite dalle aree di golena individuate nella fascia A del PAI, come recepito dal PTCP della provincia di Parma.

2. Le aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo A sono individuati e disciplinati dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni, le direttive e le prescrizioni del PTCP e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po.

3. Il RUE disciplina le norme edilizie per gli edifici localizzati negli ambiti rurali di valore naturale e ambientale di tipo A.

3. Le aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo A sono prioritariamente destinati alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche; alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, nonché al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

4. Tali aree comprendono:

- a. gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (dal PTCP per quanto riguarda l'elenco delle acque pubbliche);

- b. le fasce di tutela fluviale (fascia A1 e A2) comprendenti le golene (dal PTCP);
- c. le zone di tutela naturalistica (dal PTCP).

5. In tali aree valgono le disposizioni dell'art. 13 – “Zone di deflusso di piena” e dell'art. 20 – “Zone di tutela naturalistica” del PTCP della Provincia di Parma.

6. Tali aree sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatti all'evoluzione dei processi di naturalizzazione.

7. Gli insediamenti localizzati nelle aree di valore naturale e ambientale di tipo A rientrano tra le priorità di delocalizzazione individuate dalla Amministrazione comunale.

Art. 37 Aree di valore naturale e ambientale di tipo B

1. Le aree di valore naturale e ambientale di tipo B sono costituite da aree dotate di elementi di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico e ambientale e pertanto sottoposte dagli strumenti di pianificazione a una speciale disciplina di tutela e a progetti locali di valorizzazione.

2. Le aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B sono individuati e disciplinati dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni, le direttive e le prescrizioni del PTCP e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po.

3. Il RUE disciplina le norme edilizie per gli edifici localizzati nelle aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B.

3. Le aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche; alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, nonché al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

4. Tali aree comprendono:

- a. le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (dal PTCP);
- b. le fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno degli argini maestri di prima e seconda categoria (dal PTCP);
- c. le fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale per i tratti non arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela di rango comunale elencati nell'Allegato 5 del PTCP;
- d. le fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua meritevoli di tutela di rango comunale elencati nell'Allegato 5 del PTCP
- e. le zone di tutela naturalistica (dal PTCP);
- f. le fasce di tutela fluviale (fascia B) comprendenti le golene (dal PTCP);
- g. i corridoi ecologici.

5. In tali aree valgono le disposizioni dell'art. 12 – “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica”, dell'art. 12 bis - “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” e dell'art. 20 – “Zone di tutela naturalistica” del PTCP della Provincia di Parma.

5. Nelle aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B sono consentite le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca.

6. E' consentita l'ordinaria utilizzazione agricola e forestale del suolo delle attività esistenti,

ma sono vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi. In prima approssimazione, si considerano tali le tecniche coerenti con il Codice di Buona Pratica Agricola. Sono consentiti i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, e la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari non asfaltate. È sempre vietata la previsione di nuovi allevamenti zootecnici.

7. Nelle aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B sono consentite:

- a. opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili;
- b. infrastrutture per la mobilità o per le reti tecnologiche sole se individuate nell'ambito di piani o di equivalenti documenti di programmazione redatti dalle Amministrazioni statali, regionali o provinciali o che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del solo comune;
- c. opere idrauliche sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- d. attività estrattive solo se individuate nell'ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali.
- e. parchi e verde pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- f. percorsi pedonali e spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati;
- g. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.

8. Per il patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico e di pregio storico-testimoniale si prevede il recupero secondo opportune categorie di intervento edilizio, con l'attribuzione delle destinazioni d'uso compatibili ai sensi delle norme del PSC.

9. Nelle aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B è vietata la costruzione di nuovi edifici ed è promossa la delocalizzazione di tutti i manufatti esistenti privi di interesse storico-architettonico e di pregio storico-testimoniale, a eccezione degli edifici e dei manufatti che svolgono funzioni per natura intrinseca non trasferibili.

10. Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela indicati per le aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B si potranno adottare procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura in ambiti appositamente individuati dal PSC o dal POC.

11. Le attività produttive inerenti alle attività estrattive esistenti all'interno delle aree di valore naturale e ambientale, e in possesso di regolare autorizzazione, sono individuate dal PSC con opportuna simbologia. Per tali attività sono consentiti interventi di ammodernamento degli impianti senza estensione delle aree utilizzate sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi assumono l'iter procedurale di approvazione dei PUA, non sono soggetti alla disciplina del POC e specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o a obiettivi di tutela dell'ambiente. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il responsabile dello Sportello unico dell'edilizia ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia prevista dal RUE ed in coerenza con i suddetti programmi.

12. Per gli edifici localizzati nelle aree rurali di valore naturale e ambientale di tipo B, a eccezione delle opere pubbliche o di interesse pubblico e degli edifici per le attività estrattive esistenti, sono consentiti solo interventi di:

- a. demolizione senza ricostruzione;
- b. manutenzione ordinaria;
- c. manutenzione straordinaria;
- d. restauro scientifico;

e. restauro e risanamento conservativo;
che non prevedano aumento di superficie lorda utile o di volume e che non comportino aumento del carico urbanistico. Tali interventi sono comunque volti a mitigare la vulnerabilità idrogeologica dell'edificio.

13. Sono, inoltre, consentiti il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni e altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali. Il RUE disciplina tali interventi per l'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti e ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde.

14. Nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella Delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/94 e s.m.i

Art. 38 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesaggistico, storico e ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. In tali ambiti gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo sono subordinati a una valutazione di sostenibilità sulla base dei seguenti criteri:

- a. conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico-percettiva;
- b. conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- c. salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

3. In tali ambiti è perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare, sarà garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo l'incremento delle presenze arboree diffuse.

4. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. Si considerano tali le tecniche coerenti con il Codice di Buona Pratica Agricola. Sono vietati i nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo. Sono ammessi nuovi allevamenti non intensivi (a meno degli allevamenti zootecnici suinicoli) purché strettamente funzionali alla vitalità delle aziende agricole, subordinatamente alla redazione di un Piano di sviluppo aziendale, che assume l'iter procedurale di approvazione dei PUA e non è soggetto alla disciplina del POC.

5. Oltre all'attività agricola sono ammesse attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico e ambientale.

6. Il PSC individua nel Quadro Conoscitivo i principali elementi della vegetazione che caratterizzano il paesaggio rurale al fine di prevederne la conservazione e il miglioramento.

7. Il PSC individua nella tavola di progetto gli insediamenti rurali con presenza di edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale che caratterizzano il paesaggio rurale al fine di prevederne la conservazione o il recupero.

8. Gli interventi di nuovo insediamento in territorio rurale sono attuabili solo dai seguenti operatori agricoli, detti "qualificati":

- a) coltivatori diretti proprietari ed affittuari, che dedicano all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricavano da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, così come definiti dall'art. 48 della L. 454/61 e successive modifiche ed integrazioni (L. 590/1965 e L. 203/1982);
- b) coltivatori aventi la qualifica di Imprenditori Agricoli a Titolo Principale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004;
- c) cooperative agricole di conduzione bracciantile e forme associate assimilabili.

9. La fondazione di nuovi insediamenti agricoli su unità aziendali inedificate alla data d'adozione del RUE è prevista solamente per gli Operatori agricoli qualificati previo Piano urbanistico attuativo, non soggetto alla pianificazione del POC, esteso all'intera superficie fondiaria dell'unità di intervento. La richiesta d'autorizzazione alla presentazione del PUA, dovrà essere adeguatamente sostenuta da motivate esigenze economiche aziendali ed eventualmente da un Piano d'Investimenti Aziendali in adesione al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna. La convenzione allegata al PUA dovrà prevedere:

- a. che l'esecuzione dei fabbricati di servizio all'attività agricola avvenga prima o contestualmente all'eventuale edificio residenziale;
- b. che le destinazioni degli edifici siano esclusivamente quelle legate alle funzioni agricole;
- c. che dette destinazioni d'uso non possano essere modificate per un periodo di anni 30 anche in presenza di diversa normativa di ambito.

10. Il PUA di cui al comma precedente è necessario anche nel caso di insediamenti agricoli esistenti che, in via eccezionale e opportunamente motivata, richiedano maggiori quantità edificatorie rispetto a quelle previste dal RUE.

11. Le nuove edificazioni sono ammesse solo se strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività agricole, esclusivamente per le finalità previste dall'art. A-18, c. 4 della LR 20/2000. La realizzazione di nuovi volumi edificatori dovrà comunque essere sottoposta a procedure di valutazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, da specificare nei PSC, e fatti comunque salvi gli obblighi di cui alle leggi sulla VIA. In particolare nella redazione dei progetti si dovranno produrre elaborati atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi inserimenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno.

12. Il RUE individua usi e parametri edilizi e urbanistici che regolano la trasformazione degli insediamenti agricoli negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con particolare attenzione ai carichi insediativi ammissibili e al corretto inserimento nel contesto dei manufatti previsti.

13. Il RUE individua le specie arboree e arbustive ammissibili che storicamente connotano il paesaggio rurale, con esclusione di quelle non autoctone e avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione e di gestione.

14. Nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella Delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/94 e s.m.i.

Art. 39 Ambito agricolo di rilievo paesaggistico – Parco museo Guareschi

1. L'ambito agricolo di rilievo paesaggistico – Parco museo Guareschi è un ambito di territorio rurale posto in adiacenza al Museo Guareschi e confinante con l'area golenale di un tratto del Torrente Stirone. In tale ambito si intende conservare i caratteri originari del territorio rurale, caratteri che presentano un significativo grado di integrità e armonia. Si intende, inoltre, preservare la qualità delle visuali che possono aversi dal museo Guareschi verso la campagna e l'argine fluviale.

2. In tali ambiti gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo sono subordinati a una valutazione di sostenibilità sulla base dei seguenti criteri:
 - a. conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico-percettiva;
 - b. conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
 - c. salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
3. In tali ambiti è perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso il mantenimento dell'attività produttiva primaria. In particolare, sarà garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo l'incremento delle presenze arboree diffuse.
4. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. Si considerano tali le tecniche coerenti con il Codice di Buona Pratica Agricola. Sono vietati i nuovi allevamenti zootecnici.
5. Oltre all'attività agricola sono ammesse attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico e ambientale.
6. Il PSC individua nel Quadro Conoscitivo i principali elementi della vegetazione che caratterizzano il paesaggio rurale al fine di prevederne la conservazione e il miglioramento.
7. Il PSC individua nella tavola di progetto gli insediamenti rurali con presenza di edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale che caratterizzano il paesaggio rurale al fine di prevederne la conservazione o il recupero.
8. Le nuove edificazioni sono ammesse solo se strettamente necessarie per lo svolgimento di attività agricole esistenti, esclusivamente per le finalità previste dall'art. A-18, c. 4 della LR 20/2000. La realizzazione di nuovi volumi edificatori dovrà comunque essere sottoposta a procedure di valutazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, da specificare nei PSC, e fatti comunque salvi gli obblighi di cui alle leggi sulla VIA. In particolare nella redazione dei progetti si dovranno produrre elaborati atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi inserimenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno.
9. Il RUE individua usi e parametri edilizi e urbanistici che regolano la trasformazione degli insediamenti agricoli negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con particolare attenzione ai carichi insediativi ammissibili e al corretto inserimento nel contesto dei manufatti previsti.
10. Il RUE individua le specie arboree e arbustive ammissibili che storicamente connotano il paesaggio rurale, con esclusione di quelle non autoctone e avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione e di gestione.
11. Nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella Delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/94 e s.m.i.

Art. 40 Ambiti agricoli periurbani

1. Gli ambiti agricoli periurbani sono le parti del territorio limitrofe o intercluse nel territorio urbano consolidato, ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extragricoli e più forti sono i rischi di compromissione della struttura

produttiva primaria e della qualità ambientale.

2. A tale scopo la pianificazione comunale dovrà evitare l'occupazione di suoli produttivi che comprometta la sopravvivenza di aziende agricole vitali e contenere la dispersione delle presenze insediative, assicurando la permanenza di varchi e corridoi naturali nel tessuto edificato e creando fasce tampone o filtro nelle zone di confine fra le diverse destinazioni d'uso specie ove si ipotizzino interazioni di disturbo

3. Oltre al perseguimento degli obiettivi generali prima espressi, in tali ambiti il PSC individua i seguenti obiettivi specifici:

- a. soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero
- b. contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali
- c. contribuire all'incremento dei corridoi ecologici.
- d. reperire aree per fasce di ambientazione delle infrastrutture territoriali previste dal PSC.

3. Negli ambiti agricoli periurbani non sono possibili nuovi insediamenti agricoli. È invece possibile la costruzione di nuovi edifici funzionali alla attività agricola in insediamenti agricoli esistenti.

4. Il RUE individua le norme che regolano la realizzazione di nuovi edifici agricoli negli ambiti agricoli perirurbani con particolare attenzione ai carichi insediativi ammissibili e al corretto inserimento nel contesto dei manufatti previsti. Il carico insediativo massimo risultante non può essere superiore a quello previsto per i nuovi insediamenti negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.

Art. 41 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Riguardano le aree con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, a una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione. Tali sono considerate le aree ove un'elevata attitudine culturale dei suoli si associa alla presenza di un tessuto aziendale efficiente e vitale.

1. Negli ambiti ad alta vocazione agricola il PSC individua i seguenti obiettivi:

- a. tutelare e conservare i suoli agricoli produttivi limitando le nuove costruzioni alle sole aziende agricole produttive e perseguendo per ogni azienda l'insediamento delle nuove costruzioni nelle aree contermini agli insediamenti già esistenti, al fine di mantenere unità edilizie accorpate;
- b. prevedere l'edificazioni di nuove costruzioni ove si dimostri l'impossibilità di soddisfare i fabbisogni con il recupero dei fabbricati esistenti, anche prevedendo opportuni incentivi;
- c. favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare le dotazioni legate al ciclo produttivo agricolo, al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, alla trasformazione e all'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione;
- d. favorire le esigenze dei soggetti che dall'attività agricola traggono la loro primaria fonte di reddito quali: coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole di conduzione bracciantile e forme associate assimilabili;
- e. escludere attività non compatibili con il corretto esercizio dell'attività agricola;
- f. prevedere la possibilità di attività integrative del reddito agricolo;
- g. favorire l'unitarietà dell'unità aziendale agricola evitandone per quanto è possibile lo smembramento;
- h. consentire la nascita di nuove aziende agricole economicamente produttive;
- i. limitare le possibilità edificatorie per i soggetti che dall'attività agricola non traggono

la principale fonte di reddito o che gestiscono fondi di estensione tale da renderli marginali nel processo produttivo agricolo;

- j. privilegiare il recupero e il riuso dei fabbricati esistenti in luogo di nuovi interventi edificatori, nel rispetto dei caratteri tipici degli edifici rurali esistenti;
- k. consentire quelle trasformazioni edilizie che rendano i fabbricati privi di caratteri storico-testimoniali più consoni all'ambiente in cui si collocano;
- l. consentire un incremento controllato della presenza antropica sul territorio agricolo al fine di contrastare i fenomeni di abbandono e degrado dei fabbricati esistenti e del territorio rurale.

2. Oltre all'attività agricola sono ammesse solo le seguenti attività di servizio e di prima trasformazione:

- a. caseifici;
- b. cantine sociali;
- a) agriturismo,
- b) contoterzisti,
- c) raccolta, commercializzazione e conservazione dei prodotti.

3. Il RUE individua le norme che regolano la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola nel rispetto delle previsioni del comma 3 dell'art. 42 del PTCP.

Art. 42 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

1. Il territorio del Comune di Roccabianca è interessato da:

- a) Progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Po, Fiume d'Europa",
- b) Progetto di Tutela, Recupero e Valorizzazione "dello Stirone e di Frescarolo" (proposto),
- c) Zona di protezione speciale "Rete Natura 2000" (proposta).

2. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 e all'Allegato 1 delle Norme del PTCP, nella parte di territorio del Comune di Roccabianca di cui al comma 1, individuato nella tavola C.5 del PTCP, sono possibili e incentivate le seguenti azioni:

- a) individuazione di aree di riequilibrio ecologico in zone di ex-cava e in zone degradate;
- b) previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale;
- c) individuazione di ambiti agricoli peri-urbani con funzione agricola ecologica e ricreativa, all'interno dei quali le aziende agricole operanti hanno priorità nell'accesso agli specifici contributi finalizzati a compensare lo loro attività di tutela e miglioramento degli ambienti naturali;
- d) promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente;
- e) coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali;
- f) definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali;
- g) verifica e approfondimento dell'indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue modalità di trasformazione;
- h) recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati dalla pianificazione sovraordinata e di settore.

TITOLO IV SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 43 Definizione del Sistema delle Dotazioni territoriali

1. Il sistema delle Dotazioni territoriali è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a raggiungere gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale. Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti; dalle attrezzature e dagli spazi collettivi; dalle dotazioni ecologiche e ambientali.

2. Il PSC individua:

- a. il sistema delle infrastrutture per la mobilità;
- b. il sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
- c. le principali attrezzature e gli spazi collettivi di interesse comunale;
- d. le dotazioni ecologiche e ambientali di interesse comunale.

3. Il POC pianifica le dotazioni territoriali per gli ambiti di trasformazione e quelle localizzate all'esterno del Territorio urbanizzato. In particolare articola le tipologie e la localizzazione di massima delle infrastrutture per la mobilità, delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e delle attrezzature e degli spazi collettivi, nonché delle dotazioni ecologiche e ambientali di interesse comunale.

4. Il RUE disciplina le dotazioni territoriali esistenti e quelle da realizzare all'interno del Territorio urbanizzato.

Art. 44 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

1. Tutti i soggetti attuatori d'interventi edilizi diretti partecipano, secondo le forme stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale recepita e specificata nel RUE, alla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Nello stesso modo, i soggetti attuatori di piani urbanistici attuativi degli ambiti di trasformazione previsti dal PSC e inseriti nel POC concorrono, secondo le forme stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale e con le modalità definite dal POC o dal RUE alla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Art. 45 Requisiti minimi per gli ambiti di trasformazione

1. Il PSC indica i seguenti requisiti minimi che tutti gli ambiti di trasformazione urbanistica dovranno rispettare in maniera conforme alle prescrizioni per la pianificazione operativa e attuativa comunale specificate nelle Schede di comparto del PSC.

2. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

- a) tutti gli ambiti di trasformazione devono prevedere una rete fognaria separata fra acque nere e bianche. La rete d'acque nere dovrà essere allacciata, direttamente o indirettamente, all'impianto di trattamento dei reflui; la rete delle acque bianche dovrà, quando possibile, recapitare nel reticolo di scolo delle acque superficiali;
- b) a tal fine, il PUA o il POC deve essere corredato da uno specifico studio idraulico che definisca le eventuali opere da eseguire per rendere compatibile l'attuazione degli interventi con i recapiti e le infrastrutture nello stato attuale e nello stato che risulterà

- sulla base degli interventi programmati;
- c) la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica superficiale ricevente devono, ove necessario, essere adeguate rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque meteoriche a cura e spese dei proponenti l'intervento. L'Amministrazione Comunale, nel caso dette opere non siano unicamente richieste per l'intervento di trasformazione urbanistica programmato, ma possano servire pure il tessuto urbano esistente e siano di utilità all'intera collettività o di una sua parte, potrà riconoscere un contributo economico specifico o lo scomputo parziale o totale del contributo sugli oneri di costruzione o altra idonea forma di partecipazione ai costi delle opere. La convenzione allegata al PUA stabilisce questa forma di compartecipazione alle spese;
 - d) tutti gli ambiti di trasformazione devono prevedere l'allacciamento alle reti tecnologiche di telecomunicazione e di approvvigionamento idrico ed energetico;
 - e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici, ogni nuovo insediamento deve individuare, in accordo con l'ente gestore, appositi spazi destinati alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti solidi urbani;
 - f) per i più consistenti insediamenti in territorio rurale, ove non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria e di distribuzione dei servizi, il RUE detterà le prescrizioni e i requisiti minimi delle soluzioni alternative.

3. Attrezzature e spazi collettivi:

come già elencato nell'art. 4 delle presenti norme, sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime d'aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento degli ambiti di trasformazione:

- a. per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale dell'ambito determinato ai sensi del RUE;
- b. per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
- c. per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

Capo I SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 46 Infrastrutture per la mobilità

1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete d'impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.

2. Il PSC, oltre a recepire le previsioni del PTCP in termini di infrastrutture per la viabilità, individua:

- a) strade esistenti;
 - a. strade di progetto;
- b) piste ciclabili esistenti;
 - b. piste ciclabili di progetto.

3. Il tracciato delle strade e delle intersezioni stradali riportato nelle tavole di progetto del PSC ha valore indicativo. Il progetto esecutivo dell'infrastruttura, per motivi di ordine tecnico, potrà prevederne la modifica entro le fasce di rispetto stradale, senza che ciò comporti ragione di variante al PSC.

Art. 47 Fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità

1. Le fasce di rispetto sono funzionali alla protezione del traffico, alla realizzazione delle nuove strade con relative aree di sosta e parcheggio e attrezzature connesse, ivi compresi i distributori di carburante da localizzare e attuare tramite il POC, all'ampliamento delle strade esistenti, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione e viceversa.
2. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono pertanto inedificabili salvo quanto esposto nel comma 1 e quanto ulteriormente specificato nel RUE.
3. Dette fasce sono individuate nella cartografia del PSC, secondo le prescrizioni del vigente Codice della strada, come limite d'inedificabilità totale o parziale. In ogni caso è fatta salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori per le destinazioni di ambito o sub-ambito corrispondenti.
4. Per gli edifici compresi totalmente o parzialmente nell'ambito di queste fasce sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie lorda utile o di volume utile. L'intervento di ristrutturazione edilizia con incremento di superficie lorda utile, di volume utile o di carico urbanistico sarà regolato dal RUE.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio ricadente nella fascia di rispetto, la nuova costruzione dovrà avvenire al di fuori della fascia di rispetto.
6. Sono, inoltre, ammesse canalizzazioni d'infrastrutture tecnologiche, reti di bonifica e irrigazione a pelo libero o in tubazione, impianti di sollevamento e opere di captazione delle acque e ogni altra attrezzatura a servizio della viabilità.
7. Nei casi in cui le norme del RUE consentano ampliamenti di edifici compresi totalmente o parzialmente all'interno delle fasce di rispetto stradale, questi potranno essere realizzati esclusivamente nella parte opposta rispetto al fronte-strada.

Art. 48 Sistema della mobilità ciclistica e pedonale

1. Per quanto attiene il sistema della mobilità ciclistica e pedonale il PSC individua nella tavola di progetto gli itinerari di interesse sovra-comunale che costituiscono l'armatura principale della rete ciclabile comunale.
2. Il PSC demanda al RUE la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali a cui ci si deve attenere per la realizzazione degli itinerari ciclabili di interesse comunale.
3. All'interno degli ambiti per nuovi insediamenti, i PUA dovranno prevedere una rete di itinerari ciclabili e pedonali in sede propria o promiscua in modo tale da completare la rete principale individuata dal PSC e da assicurare un collegamento efficiente tra le residenze, le attrezzature e i principali luoghi di lavoro.

Capo II SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

Art. 49 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Con la dizione infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria

degli insediamenti.

2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

- a. gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- b. la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c. gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d. la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altre forme d'energia;
- e. gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- f. le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

3. Il PSC, per quanto attiene al Territorio urbanizzato e al Territorio rurale, prende atto dell'esistenza o meno di tutte le infrastrutture elencate, evidenziandone i punti di criticità nel Quadro Conoscitivo e nella VALSAT.

4. Il PSC, per quanto attiene agli elementi di criticità evidenziati nel Territorio urbanizzato e nel Territorio rurale, demanda:

- a. al RUE, in sede d'attuazione degli interventi diretti, le regole normative atte a risolverli o mitigarne gli effetti negativi;
- b. al POC, in sede di previsione degli ambiti di trasformazione o di riqualificazione soggetti a PUA o come specifici progetti d'opere pubbliche, le regole e i modi d'intervento con le finalità di cui sopra.

5. Il PSC, per quanto attiene agli ambiti di trasformazione, individua nelle Schede di comparto del PSC le condizioni per la pianificazione operativa e attuativa al fine di risolvere o mitigare gli effetti negativi delle criticità attese e esistenti.

6. Il POC individuerà anche la dotazione complessiva d'infrastrutture per l'urbanizzazione e i livelli di prestazione necessari per i singoli ambiti di trasformazione.

Art. 50 Attrezzature tecnologiche di rilievo strutturale

1. Il PSC individua con apposito simbolo nelle tavole di progetto le zone per attrezzature tecnologiche di livello strutturale. Tali zone sono destinate alla realizzazione, adeguamento e riqualificazione di impianti e attrezzature per la gestione delle reti tecnologiche al servizio della collettività e ai relativi edifici di servizio.

2. Appartengono a tale categoria d'attrezzature:

- a) linee per la distribuzione del gas (individuate nelle tavole di progetto del PSC);
- b) linee per la distribuzione delle acque potabili, rete acquedottistica principale ASCAA (individuati nelle tavole di progetto del PSC);
- c) linee per la distribuzione dell'energia elettrica (individuati nelle tavole di progetto del PSC);
- d) impianti di depurazione di fognature pubbliche (individuati nelle tavole di progetto del PSC);
- e) impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (individuati nelle tavole di progetto del PSC);
- f) linee per le telecomunicazioni (individuate nelle tavole del Quadro Conoscitivo).

3. A integrazione di tali attrezzature è consentita la realizzazione di edifici di servizio strettamente collegati alle destinazioni previste in tali zone.

4. Nelle zone per attrezzature tecnologiche il piano si attua per intervento edilizio diretto,

applicando le norme stabilite dal RUE.

Art. 51 Acquedotti principali e fasce di rispetto

1. Il PSC individua gli impianti per la distribuzione delle acque potabili, rete acquedottistica principale ASCAA, nelle tavole di progetto.
2. La fascia di rispetto è determinata in 3 metri per lato.
3. Il RUE definirà gli interventi edilizi ammessi in detta fascia di rispetto.

Art. 52 Elettrodotti e fasce di attenzione

1. Le tavole di progetto del PSC individuano gli elettrodotti esistenti e di progetto. Le corrispondenti fasce di rispetto sono calcolate ai sensi della Delibera di G.r 197/2001 in attesa del calcolo di tali fasce da parte degli enti gestori o proprietari ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".
2. A lato degli elettrodotti ad alta e media tensione è indicata una fascia d'attenzione di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva regionale.
3. Il RUE definisce gli interventi edilizi ammessi in detta fascia d'attenzione.

Art. 53 Impianti per la telefonia mobile

1. Il PSC individua gli impianti per la telefonia mobile esistenti nelle tavole di progetto.
2. L'installazione di impianti e antenne funzionali all'esercizio del servizio di telefonia mobile è ammessa nelle zone individuate dall'apposito Piano comunale delle installazioni, da redigersi sulla base delle proposte formulate dai soggetti gestori interessati. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2000, il recepimento di tale previsione nell'ambito del Piano urbanistico comunale ha luogo con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche.
3. I nuovi impianti per la telefonia mobile sono localizzati, preferibilmente, negli ambiti per attività produttive. In alternativa possono essere localizzati negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

Art. 54 Depuratori e fasce di rispetto

1. Il PSC individua gli impianti per la depurazione comunali e le rispettive fasce di rispetto nelle tavole di progetto.
2. Nelle fasce di rispetto circostanti agli impianti di depurazione vige un vincolo di inedificabilità assoluta.
3. Tale fascia non potrà avere una profondità inferiore a 100 metri, secondo quanto disposto dall'Allegato 4, p. 12, cc. 7 e 8, della Delibera del Comitato Interministeriale del 4.2.1977 e s.m.i.

Art. 55 Cimiteri e fasce di rispetto

1. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, come individuate nelle tavole di progetto del PSC, non sono consentite nuove costruzioni a eccezione di piccole costruzioni, a titolo precario, per la vendita di fiori e oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti.
2. Nella fascia di rispetto cimiteriale è consentito, inoltre, il mantenimento delle attività poste in essere all'atto dell'adozione del PSC.

Capo III ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI E DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

Art. 56 Attrezzature e spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi l'insieme degli impianti, edifici, opere e aree attrezzate, pubbliche o d'uso pubblico, destinati a servizi d'interesse collettivo e necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:
 - a. l'istruzione;
 - b. l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
 - c. la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d. le attività culturali, associative e politiche;
 - e. il culto;
 - f. gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
 - g. gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
 - h. i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 della L.R. 20/2000.
3. Il PSC, considerata la dimensione e la dinamica demografica del Comune di Roccabianca, che rendono poco significativa la verifica a livello di ambiti territoriali omogenei per la quasi totalità dei servizi elencati, ha operato una verifica del complesso delle attrezzature e spazi collettivi a livello urbano, giudicandole soddisfacenti e rispondenti ai requisiti minimi previsti dal comma 3 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000.
4. Il POC individua le attrezzature e gli spazi collettivi di progetto con apposita campitura e definisce la specifica tipologia delle attrezzature da realizzare negli ambiti individuati dal PSC.
5. Il RUE individua le attrezzature e gli spazi collettivi esistenti e di progetto nel territorio urbanizzato.

Art. 57 Quantificazione e verifica delle dotazioni comunali per attrezzature e spazi collettivi

1. Il PSC, ai sensi del comma 9 dell' art. A-24 della L.R. 20/2000, determina, tenendo conto delle disposizioni del PTCP, la quantità d'abitanti effettivi e potenziali del Comune di Roccabianca.
2. In base a detto calcolo di dimensionamento, che è inserito nella Relazione, il PSC

determina il fabbisogno complessivo di aree per attrezzature e spazi collettivi in relazione alle quantità unitarie elencate all'art. 4 delle presenti norme.

Art. 58 Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle altre componenti del sistema delle dotazioni territoriali, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

2. Queste dotazioni sono volte in particolare:

- a. alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento;
- b. alla gestione integrata del ciclo idrico;
- c. alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- d. al mantenimento della permeabilità dei suoli;
- e. al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
- f. alla raccolta differenziata dei rifiuti.

3. Il PSC individua fra le dotazioni ecologiche ambientali:

- a. gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale;
- b. le aree a inedificabilità assoluta d'invasi e corsi d'acqua;
- c. i corridoi ecologici;
- d. le fasce d'ambientazione dei nuovi tracciati viari;
- e. le aree private a verde di particolare rilevanza;
- f. le aree verdi di compensazione ambientale previste in attuazione degli ambiti di trasformazione.

4. Il PSC demanda al RUE le politiche normative volte a:

- a. incrementare la dotazione arborea e/o arbustiva nel Territorio urbanizzato e nel Territorio rurale;
- b. conservare o incrementare i livelli di permeabilità del terreno esistenti nel Territorio urbanizzato;
- c. ridurre l'inquinamento acustico mediante la creazione di barriere arboree e/o arbustive o altri idonei rimedi;
- d. favorire processi edilizi che tengano conto dell'uso razionale delle risorse ambientali, in particolare idriche ed energetiche.

TITOLO V SISTEMA AMBIENTALE

Capo I VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art. 59 Criteri di applicazione dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica

1. In conformità alle previsioni del PTCP, il PSC ha accertato la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale e ha individuato gli ambiti del territorio rurale in conseguenza di tale fase conoscitiva.
2. La disciplina dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica si sovrappone alla normativa specifica dell'ambito territoriale omogeneo in cui ricadono, determinando una doppia lettura del regime normativo dell'ambito.
3. Tutti gli interventi di trasformazione territoriale, urbanistica ed edilizia ammessi nell'ambito di riferimento, dovranno essere verificati anche rispetto al regime dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica presenti.

Art. 60 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua compresi nelle aree di valore naturale e ambientale

1. Tali zone non sono individuate nelle tavole di progetto del PSC poiché per esse si rimanda ai contenuti normativi per gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale. Tali contenuti normativi tengono conto delle previsioni più restrittive della pianificazione sovraordinata (PTCP, PTPR, PAI) ove agenti sulle stesse parti di territorio.
2. Sono comunque vietate tutte le attività di trasformazione urbanistica dello stato dei luoghi a eccezione, delle attrezzature e degli spazi collettivi, delle attività produttive inerenti alle attività estrattive esistenti e dei manufatti che svolgono funzioni per natura intrinseca non trasferibili.

Art. 61 Invasi ed alvei di corsi d'acqua non compresi negli ambiti rurali di valore naturale e ambientale

1. La delimitazione di tali zone è individuata nelle tavole di progetto del PSC.
2. Per tali zone si rimanda ai contenuti normativi per gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale. Tali contenuti normativi tengono conto delle previsioni più restrittive della pianificazione sovraordinata (PTCP, PTPR, PAI) ove agenti sulle stesse parti di territorio.

Art. 61 bis Fascia C del Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po

1. L'intero territorio del Comune di Roccabianca ricade all'interno della fascia C del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po.
2. Per tutto il territorio del Comune di Roccabianca, valgono pertanto le previsioni dell'art. 13 ter del PTCP.

Art. 62 Zone di tutela dei caratteri ambientali di invasi e corsi d'acqua

1. Tali zone non sono individuate nelle tavole di progetto del PSC poiché per esse si rimanda ai contenuti normativi per gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale. Tali contenuti normativi tengono conto delle previsioni più restrittive della pianificazione sovraordinata (PTCP, PTPR, PAI) ove agenti sulle stesse parti di territorio.

3. Sono comunque vietate tutte le attività di trasformazione urbanistica dello stato dei luoghi a eccezione delle attrezzature e degli spazi collettivi, delle attività produttive inerenti alle attività estrattive esistenti e dei manufatti che svolgono funzioni per natura intrinseca non trasferibili.

Art. 63 Zone di tutela naturalistica

1. Tali zone non sono individuate nelle tavole di progetto del PSC poiché per esse si rimanda ai contenuti normativi per le aree rurali di valore naturale e ambientale. Tali contenuti normativi tengono conto delle previsioni più restrittive della pianificazione sovraordinata (PTCP, PTPR, PAI) ove agenti sulle stesse parti di territorio.

Art. 64 Dossi di pianura

1. Con riferimento all'art. 15 delle Norme tecniche del PTCP, i dossi di pianura costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e concorrono a definire la struttura pianiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale, sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2. I dossi di pianura sono individuati con apposita simbologia grafica nella tavola di progetto del PSC.

3. In tali zone sono vietati i seguenti interventi:

- a. le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere;
- b. nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo, salvo quelle previste in strumenti di pianificazione provinciale, vigenti alla data d'entrata in vigore del presente PSC;
- c. gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo, salvo che detti impianti ricadano all'interno degli ambiti produttivi esistenti e che siano idoneamente attrezzati;
- d. le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/4/94 qualora possano pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. Qualora non siano possibili localizzazioni alternative, le nuove attività o l'ampliamento di quelle esistenti dovranno essere corredate da apposite indagini geognostiche e da prescrizioni attuative volte a garantire la risorsa idrica;
- e. nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti, che non siano previste in Piani per le attività estrattive vigenti alla data d'entrata in vigore del presente Piano, nonché adottati prima della data d'adozione del presente piano e successivamente approvati.

Art. 65 Zone delle bonifiche storiche di pianura

1. Il PSC, in conformità all'art. 18 delle Norme tecniche del PTCP, individua le parti del territorio rurale interessate da bonifiche storiche di pianura per la loro rilevanza storica, per le

quali dettare specifiche disposizioni.

2. Dette zone sono individuate con apposita simbologia grafica nelle tavole di progetto del PSC.

3. Nelle aree in oggetto gli interventi di trasformazione devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. evitare alterazioni delle caratteristiche essenziali degli elementi della rete idrografica superficiale;
- b. qualsiasi intervento di realizzazione d'infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la rete idrografica superficiale;
- c. la nuova edificazione dovrà essere coerente con l'organizzazione territoriale e costituire unità con l'edificazione preesistente e non provocare impatti idraulici negativi sui canali di recapito, in rapporto alla capacità e alle condizioni d'evacuazione degli stessi.

Art. 66 Elementi della centuriazione

1. Il PSC, in conformità con l'art. 16 delle Norme tecniche del PTCP, individua gli elementi della centuriazione presenti nel territorio comunale, per le quali dettare specifiche disposizioni.

2. Dette zone sono individuate con apposita simbologia grafica nelle tavole di progetto del PSC.

3. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione possono essere individuati in corrispondenza: delle strade; delle strade poderali e interpoderali; dei canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; dei tabernacoli agli incroci degli assi; delle case coloniche; delle piantate e dei relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché di ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

4. Per tali elementi è fatto divieto di alterarne le caratteristiche essenziali. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale.

Art. 67 Fasce di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. Il PSC, in conformità con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, individua i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

2. Dette zone sono individuate con apposita simbologia grafica nelle tavole di progetto del PSC.

3. In tali zone, oltre ai contenuti normativi previsti per gli ambiti territoriali omogenei, sono vigenti le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In particolare, si riportano le seguenti norme:

“I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi *in tali zone* non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro

esteriore aspetto che é oggetto di protezione.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione, o *agli enti delegati*, i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione”.

“Non é richiesta l'autorizzazione *suddetta*:

- a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.”.

Art. 68 Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Po, Fiume d’Europa”

1. Il territorio del Comune di Roccabianca é interessato dal Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Po, Fiume d’Europa”.

2. Ai sensi dell’art. 27, comma 1 e all’Allegato 1 delle Norme del PTCP, nella parte di territorio del Comune di Roccabianca di cui al comma 1, individuato nella tavola C.5 del PTCP, sono possibili e incentivate le seguenti azioni:

- a. individuazione di aree di riequilibrio ecologico in zone di ex-cava e in zone degradate;
- b. previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale;
- c. individuazione di ambiti agricoli peri-urbani con funzione agricola ecologica e ricreativa, all’interno dei quali le aziende agricole operanti hanno priorità nell’accesso agli specifici contributi finalizzati a compensare lo loro attività di tutela e miglioramento degli ambienti naturali;
- d. promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l’agriturismo, attraverso l’individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente;
- e. coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali;
- f. definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali;
- g. verifica e approfondimento dell’indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue modalità di trasformazione;
- h. recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati dalla pianificazione sovraordinata e di settore.

Art. 69 Siti Rete Natura 2000

1. Il PSC individua nella tavola di progetto il perimetro dei SIC e delle ZPS individuati dalla Tav. C5.A del PTCP. Si tratta di:

- a) “Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto” (IT4020018 – ZPS);
- b) SIC e ZPS: “Medio e basso Taro” (IT4020021 – SIC; IT4020021 – ZPS).

2. Per i SIC e le ZPS il PSC prevede una valutazione di incidenza, effettuata nell’ambito delle procedure di VALSAT ai sensi dell’art. 5 della L.R: 7/2004.

3. I contenuti della Valutazione di incidenza dei siti Natura 2000 hanno valenza di indirizzo per le azioni previste dal RUE, dal POC o da altri strumenti di programmazione urbanistica e territoriali equivalenti.

Art. 70 Sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale

1. Si tratta dei principali elementi vegetazionali d'interesse ecologico e ambientale; detti sistemi comprendono gli elementi arborei e arbustivi, isolati e in filare, desunti da rilievo diretto o mediante ortofoto.

2. Per detti elementi è vietato l'abbattimento o qualsiasi altro danneggiamento non giustificato da esigenze di sicurezza o da corrette cure colturali, nonché da esigenze di localizzazione di dotazioni territoriali che non prevedono alternative percorribili.

3. Ai proprietari delle aree su cui giacciono detti elementi arborei e/o arbustivi è fatto obbligo d'avere la massima cura degli stessi. Il RUE disciplinerà gli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente.

Art. 71 Corridoi ecologici

1. Tali corridoi sono localizzati in corrispondenza di:

- a. i corsi d'acqua principali: fiume Po, fiume Taro, torrente Stirone, cavo Rigosa Vecchia, cavo Rigosa Nuova;
- b. i corsi d'acqua della rete idrografica superficiale secondaria identificati nelle tavole di progetto del PSC;
- c. alcune strutture territoriali, quali strade locali o campestri e filari alberati o siepi esistenti, che sono ritenuti prioritarie per la costituzione di una rete comunale di continuità ambientale.

2. I corridoi hanno larghezza minima di 10 metri estesa su ogni lato del corso d'acqua o della struttura territoriale in corrispondenza dei quali sono localizzati. La presenza di una infrastruttura per la viabilità a lato di un corso d'acqua costituisce limite del corridoio per quel lato.

3. Nei corridoi si prevede la concentrazione delle nuove piantumazioni dovute a seguito dell'attuazione di interventi di recupero e nuova edificazione previsti dal RUE negli ambiti agricoli o in attuazione di piani e programmi inerenti al settore agricolo aventi come finalità la rinaturalizzazione del territorio e il contenimento delle superfici agricole coltivate in modo intensivo.

4. Il POC stabilirà un elenco dei corridoi che assumono carattere di priorità nelle opere di rinaturalizzazione del territorio.

5. Per i corridoi si applica la normativa degli Ambiti rurali di valore naturale e ambientale con le seguenti ulteriori specificazioni:

- a. sono vietate nuove costruzioni di edifici per una distanza di 10 metri dal limite dell'alveo dei corsi d'acqua e delle strutture territoriali in corrispondenza dei quali sono localizzati;
- b. è individuata un'area di rispetto assoluto per una distanza di 5 metri dal limite dell'alveo dei corsi d'acqua e delle strutture territoriali in corrispondenza dei quali sono localizzati.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti

1. Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, commi 1 e 2, fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, per le parti di territorio di rispettiva competenza, l'Amministrazione Comunale:

- a. attua le previsioni contenute nel vigente PRG;
- b. può adottare e approvare i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:
 - i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
 - le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
 - le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
 - i programmi pluriennali d'attuazione;
- c. le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

2. Dette previsioni potranno essere attuate se non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 già adottati dall'Amministrazione Comunale e se non rendono più gravosa l'attuazione degli stessi.

Art. 73 Misure di salvaguardia del PSC

1. A decorrere dalla data d'adozione del presente PSC, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in merito:

- a. all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- b. all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di approvazione del PSC e comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge.

3. Per gli ambiti di trasformazione già contenuti nello strumento urbanistico previgente e sostanzialmente confermati con il presente PSC, fino all'adozione dei futuri POC e RUE, potranno essere attuati secondo la procedura e la normativa previgente medesima.

Art. 74 Salvaguardia degli strumenti di attuazione preventiva del PRG vigente

1. Gli strumenti di attuazione preventiva del PRG vigente ai sensi del comma 2, punti 1),2), 3) 4), 5) dell'art. 18 della L.R.47/78 e s.m. mantengono validità con le previsioni stabilite dal PRG vigente fino alla data di adozione del POC del nuovo Piano urbanistico comunale.

Ambito A1


Localizzazione: capoluogo Roccabianca

Il comparto per insediamenti residenziali è localizzato nel capoluogo di Roccabianca, nel tessuto urbano esistente e consolidato, contiguo ad aree edificate e di completamento. L'accesso avviene tramite viabilità locale (strada Pirino e via Machiavelli) che si innestano su Strada Mano.


L'ambito, che è immediatamente a sud del perimetro del centro storico del capoluogo, è la riproposizione di un ambito esistente nel PRG in vigore, ma non ancora attuato.

Superficie territoriale: 3.978 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG: l'ambito è area per espansione residenziale

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento residenziale

Indice di utilizzazione territoriale: 0,25 mq/mq

Carico insediativo previsto dal PSC: 25 abitanti

Dotazioni territoriali minime: 30 mq/ab

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito A2

Localizzazione: capoluogo Roccabianca


Il comparto per insediamenti residenziali è localizzato nel capoluogo di Roccabianca, in adiacenza al tessuto urbano esistente e consolidato, contiguo ad un'area di espansione residenziale.

L'accesso avviene tramite viabilità locale (strada Rigosa) e la nuova viabilità prevista dal piano.


Il nuovo insediamento è immediatamente a sud del perimetro del centro storico del capoluogo.

Superficie territoriale: 22.363 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG: l'ambito A2 è in parte in area già classificata per servizi e verde pubblico ed in parte in area per espansione residenziale.

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento residenziale

Indice di utilizzazione territoriale: 0,15 mq/mq

Carico insediativo previsto dal PSC: 84 abitanti

Dotazioni territoriali minime: 30 mq/ab

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.


Ambito A3

Localizzazione: frazione Fontanelle


Si tratta di un'area localizzata nella frazione Fontanelle, compresa tra la Strada Provinciale SP10 (Parma-Cremona) e due fasce edificate prospicienti, rispettivamente, Strada Quarta e Strada Babilana (che collega a Soragna). Oltre la SP10 si estende un'area residenziale esistente che si collega con Strada Villa al centro storico di Fontanelle. L'ambito si estende per una profondità di circa 150 m.

Superficie territoriale: 15.866 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: ambito di rispetto all'edificato

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento residenziale

Indice di utilizzazione territoriale: 0,15 mq/mq

Carico insediativo previsto dal PSC: 59 abitanti

Dotazioni territoriali minime: 30mq/ab

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.


Ambito A4

Localizzazione: frazione Fontanelle


Si tratta di un'area localizzata nella frazione Fontanelle, che si attesta a nord in fregio all'edificato che si è sviluppato oltre il perimetro del centro storico. L'area si estende da Strada Grande a Strada Fossadassa verso l'ambito agricolo, con profilo uniforme che annulla l'irregolarità del bordo costruito e per una profondità tra i 50 ed i 150 m oltre l'abitato.

Superficie territoriale: 53.247 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: area agricola

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento

Indice di utilizzazione territoriale: 0,15 mq/mq

Carico insediativo previsto dal PSC: 201 abitanti

Dotazioni territoriali minime: 30mq/ab

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito A5

Localizzazione: frazione Ragazzola


Si tratta di un nuovo ambito residenziale, adiacente all'ex SP10, nella frazione di Ragazzola.

L'ambito si estende dall'edificato esistente lungo la strada verso sud-est e verso est nell'area agricola.


L'adiacenza all'area di rispetto cimiteriale limita le possibilità insediative nell'ambito stesso.

Superficie territoriale: 16.936 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: area agricola

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento residenziale

Indice di utilizzazione territoriale: 0,15 mq/mq

Carico insediativo previsto dal PSC: 63 abitanti

Dotazioni territoriali minime: 30mq/ab

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito A6


Localizzazione: frazione Ragazzola

Si tratta di un nuovo ambito residenziale, adiacente all'ex SP10, nella frazione di Ragazzola.


L'ambito si estende dall'edificato esistente lungo la strada verso sud-est.

Superficie territoriale: 4.016 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: area agricola

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento residenziale

Indice di utilizzazione territoriale: 0,15 mq/mq

Carico insediativo previsto dal PSC: 15 abitanti

Dotazioni territoriali minime: 30mq/ab

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito D1

Localizzazione: frazione Ragazzola


Si tratta di un nuovo insediamento produttivo adiacente a Strada Spinelli, nella frazione di Ragazzola.

L'ambito, che completa ed estende verso ovest un'area produttiva esistente, si sviluppa a sud fino alla nuova variante della SP10.


L'ambito D1 si integra con quello previsto (D2) ad est di Strada Spinelli.

Superficie territoriale: 20.700 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: ambito agricolo

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento produttivo

Indice di utilizzazione territoriale: 0,40 mq/mq

Dotazioni territoriali minime: 15% della superficie territoriale

Funzioni previste:

- minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione produttiva;
- massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito D2

Localizzazione: frazione Ragazzola


Si tratta di un nuovo insediamento produttivo adiacente a Strada Spinelli, nella frazione di Ragazzola.

L'ambito si sviluppa fino alla nuova variante della SP10.


L'ambito si integra con quello previsto (D1) ad ovest di Strada Spinelli e con il D6 a nord.

Superficie territoriale: 29.167 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: ambito agricolo

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento produttivo

Indice di utilizzazione territoriale: 0,40 mq/mq

Dotazioni territoriali minime: 15% della superficie territoriale

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione produttiva;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito D3

Localizzazione: capoluogo Roccabianca

Il comparto per nuovi insediamenti produttivi in Roccabianca è sito al margine dell'ambito urbanizzato esistente.

Esso completa l'area produttiva esistente tra Strada Padana e Strada Rigosa.


Si attesta lungo la nuova viabilità variante al centro storico e in adiacenza all'ambito residenziale A2.

Tale vicinanza condiziona l'utilizzabilità dell'ambito stesso e prevede azioni di mitigazione dei possibili impatti.


Il nuovo ambito è a sud-est del perimetro del centro storico del capoluogo.

Superficie territoriale: 17.684 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: area a verde pubblico.

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento produttivo

Indice di utilizzazione territoriale: 0,45 mq/mq

Dotazioni territoriali minime: 15% della superficie territoriale

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione produttiva;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito D4


Localizzazione: frazione Fontanelle

Si tratta di un nuovo ambito produttivo che si sviluppa parallelamente alla SP10, a sud di Strada Paganina, per una profondità di circa 140m.


L'ambito è separato dalla viabilità provinciale da una fascia di rispetto.

Superficie territoriale: 65.205 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: area agricola

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento produttivo

Indice di utilizzazione territoriale: 0,45 mq/mq

Dotazioni territoriali minime: 15% della superficie territoriale

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione produttiva;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.


Ambito D5

Localizzazione: frazione Fontanelle


Si tratta di un nuovo ambito produttivo che si sviluppa parallelamente alla SP10, ad ovest dell'area produttiva esistente in fregio alla stessa SP10, a nord di Strada Paganina, per una profondità di circa 100m.

Superficie territoriale: 36.272 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: area agricola

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento produttivo

Indice di utilizzazione territoriale: 0,45 mq/mq

Dotazioni territoriali minime: 15% della superficie territoriale

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione produttiva;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito D6


Localizzazione: frazione Ragazzola

Si tratta di un nuovo insediamento produttivo, di completamento di quello esistente nel tessuto urbano consolidato della frazione. L'accesso è dalla ex SP10.


L'ambito si integra con quello previsto (D2) ad est di Strada Spinelli.

Superficie territoriale: 10.437 mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: ambito agricolo

Previsione del PSC: ambito per nuovo insediamento produttivo

Indice di utilizzazione territoriale: 0,40 mq/mq

Dotazioni territoriali minime: 15% della superficie territoriale

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione produttiva;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni alberghiere.

Ambito R1

Localizzazione: capoluogo Roccabianca


Gli ambiti da riqualificare sono ambiti con un mix funzionale e parti dismesse. Si tratta di un ambito nel capoluogo Roccabianca, caratterizzato da zone residenziali, produttive e a dotazioni residenziali, inserite nel tessuto urbano consolidato.

L'ambito si situa a sud-est del centro storico, tra le Strada Padana e Strada Stagno.


A nord vi è l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico.

Superficie territoriale: 35.834mq


Estratto cartografico: Tavola PSC 05 – Classificazione del territorio



Estratto cartografico: Tavola PSC 06 – Progetto - Ambiti territoriali



Estratto cartografico: Tavola PSC 07 e PSC 08 – Progetto – Vincoli e Tutele
Con indicazione degli ambiti di trasformazione



Previsione del PRG esistente: zone residenziali, produttive e a dotazioni residenziali

Previsione del PSC: ambito da riqualificare

Indice di utilizzazione territoriale: 0,25 mq/mq

Carico insediativo massimo previsto dal PSC: 224 abitanti

Dotazioni territoriali minime: 30 mq/ab per la parte abitativa

Dotazioni territoriali minime: 15% dell'area a destinazione produttiva

Funzioni previste:

- a. minimo il 60% della capacità edificatoria per la funzione abitativa;
- b. massimo il 40% per le funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
- c. massimo il 20% per le funzioni produttive e alberghiere.